SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 29 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. **450.**

Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare indifferibili interventi in campo sanitario, finalizzati alla tempestiva attuazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di almeno una struttura dedicata all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad integrazione di quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemeto ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, sono stabiliti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome presentano al Ministero della sanità, nei termini e con le modalità previste nel decreto ministeriale di adozione del programma di cui al comma 1, i progetti per la realizzazione delle strutture, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione dell'attività delle strutture con le altre attività di assistenza ai pazienti indicati nel comma 1 erogate nell'ambito della regione o della provincia. Il contributo finanziario a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 non può superare l'importo di lire 155.895 milioni per l'anno 1998, di lire 100.616 milioni per l'anno 1999 e di lire 53.532 milioni per l'anno 2000.

4. Il Ministero della sanità valuta i progetti di cui al comma 3 secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma. La congruità dei progetti ai criteri stabiliti consente alla regione di accedere al finanziamento del Ministero della sanità per la realizzazione della struttura.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, determinati in lire 155.895 milioni, lire 100.616 milioni e lire 53.532 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

6. Alle regioni sono attribuite, in ragione della quota capitaria prevista dal Piano sanitario nazionale, somme per complessivi 150 miliardi di lire, da destinare all'assistenza domiciliare, con particolare riferimento ai pazienti in fase critica. Alla ripartizione del predetto importo si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambio dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità destinato alla formazione specialistica dei medici.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il Ministro della sanità, ferme restando le competenze delle regioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b),* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è autorizzato ad individuare, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità e le procedure di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, in ordine alle caratteristiche della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico, le specifiche tecniche, le pro-

gettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera *i),* della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la progettazione e l'adozione, in via sperimentale, della tessera sanitaria è autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni, di lire 81.000 milioni e di lire 50.000 milioni, rispettivamente, per gli anni 1998, 1999 e 2000.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 è autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento secondo i criteri utilizzati per il riparto del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1997, fino alla concorrenza dei disavanzi certificati dalle regioni medesime per gli anni 1995, 1996 e 1997;

b) le restanti somme in proporzione al totale dei disavanzi certificati come sopra per gli stessi anni, al netto delle somme assegnate ai sensi della lettera *a).*

3. Il Ministero del tesoro, del bilanco e della programmazione economica provvede ad erogare in ciascuno degli anni 1998 e 1999 una quota pari al 50 per cento delle somme spettanti alle regioni ai sensi del presente articolo. A tal fine ciascuna regione è tenuta a trasmettere entro il 20 febbraio 1999, allo stesso Ministero ed a quello della sanità, apposita certificazione del presidente della giunta regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997 delle somme impegnate e delle entrate accertate, ivi comprese le quote del finanziamento della spesa sanitaria, posta a carico delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, dagli enti del Servizio sanitario regionale.

4. Nelle more degli adempimenti regionali di cui al comma 3, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti ai sensi del comma 2, il 75 per cento degli importi di cui all'allegata tabella *A* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presette decreto ed il restante 25 per cento entro il 30 giugno 1999.

5. Qualora l'erogazione dell'acconto abbia determinato a favore di una regione un importo superiore a quello spettante per effetto della ripartizione dei 3.000 miliardi disponibili sulla base delle certificazioni acquisite, l'eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del fondo sanitario e contestualmente riassegnata a favore delle altre regioni per le finalità del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, determinati in lire 1.500 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Nell'articolo 1-*bis,* comma 1, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1997, n. 21, l'ultimo periodo è sostituto dai seguenti: «Le diponibilità derivanti dai mutui di cui al periodo precedente, assunti per la copertura di disavanzi, sono erogati in proporzione ai disavanzi derivanti dalle operazioni di ricognizione dei debiti e dei crediti al 31 dicembre 1994, approvati dai direttori generali, verificati dal collegio dei revisori e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto, considerando le erogazioni disposte ai sensi del medesimo articolo 1; le predette disponibilità sono erogate nella misura del 90 per cento e del 10 per cento, rispettivamente, negli anni 1998 e 1999. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a contrarre, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, mutui o prestiti con istituti di credito, da assumere anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, per assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 1997 e 1998.

Art. 5.

1. I direttori generali delle aziende unità saniarie locali e delle aziende ospedaliere rivedono, in sede negoziale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il corrispettivo dei contratti delle aziende stipulati anteriormente al 31 dicembre 1997 per la fornitura di beni e servizi, quando tale corrispettivo è stato determinato, in tutto o in parte, con riferimento al costo del denaro.

Qualora il contraente non aderisca alla revisione è escluso dalla possibilità di stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli in essere con la stessa azienda per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblilca italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

TABELLA *A*
(articolo 3, comma 4)

REGIONI	Importi erogabili in acconto
Piemonte	93
Valle d'Aosta	—
Lombardia	310
Provincia autonoma di Bolzano	—
Provincia autonoma di Trento	—
Veneto	137
Friuli-Venezia Giulia	13
Liguria	94
Emilia-Romagna	307
Toscana	192
Umbria	22
Marche	75
Lazio	316
Abruzzo	42
Molise	5
Campania	117
Puglia	68
Basilicata	12
Calabria	51
Sicilia	78
Sardegna	68
TOTALE . . .	2.000

98G0511

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. **451.**

Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in tema di trasporto locale e di autotrasporto di cose per conto di terzi, al fine di evitare gravi ripercussioni di carattere economico-sociale nei relativi settori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende sono rideterminate con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Oneri indiretti in materia di autotrasporto

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono elevati rispettivamente a lire 35.500 e lire 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

3. Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive per l'utilizzazione delle risorse assegnate con il presente articolo, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del trasporti e della navigazione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

98G0510

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1998, n. **452.**

Proroga del termine per l'adesione al Consorzio nazionale imballaggi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 28 febbraio 1999 il termine, stabilito dall'articolo 4, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per l'adesione al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) da parte dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1998, previsto dall'articolo 4, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per l'adesione al CONAI da parte dei produttori ed utilizzatori di imballaggi, è prorogato al 28 febbraio 1999.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

98G0512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. **453.**

Regolamento recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui al citato articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Visti, in particolare, l'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 430 del 1997 e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che delineano un quadro organico della disciplina generale del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Ritenuta l'esigenza di integrare, nell'ambito di tale quadro organico, la disciplina del nucleo con ulteriori disposizioni regolamentari riguardanti l'organizzazione operativa e le modalità di funzionamento dello stesso;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 1998;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1998;

Viste le osservazioni formulate dalla Corte dei conti con foglio di rilievo n. 18 del 26 ottobre 1998 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione ai predetti rilievi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in ordine al testo come sopra riformulato, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della normativa contenuta nel presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) nucleo: nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito presso il Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

b) capo del Dipartimento: il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) unità operative: l'unità di valutazione degli investimenti pubblici e l'unità di verifica degli investimenti pubblici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

d) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

e) Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Incarichi di componente del nucleo

1. L'incarico di componente del nucleo è di regola a tempo pieno. Per soggetti non dipendenti da amministrazioni comprese nel comparto ministeriale l'incarico, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, può essere espletato anche a tempo parziale, ma comunque non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno.

2. L'incarico di componente del nucleo può essere confermato anche per la durata residua successiva al collocamento a riposo nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilità relative alla quiescenza.

Art. 3.

Responsabili delle unità operative

1. Il responsabile delle unità operative è nominato dal capo del Dipartimento fra i componenti del nucleo a tempo pieno. Ciascun responsabile assegna gli affari, ai fini della loro trattazione, ai singoli componenti dell'unità ed esercita le altre funzioni che gli sono delegate dal capo del Dipartimento.

Art. 4.

Posizione giuridica dei componenti del nucleo

1. Al personale delle amministrazioni dello Stato nominato componente del nucleo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

2. Al personale dipendente da autorità indipendenti, da enti pubblici e da società da questi controllate, nominato componente del nucleo, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

3. Al distacco presso il nucleo del personale delle regioni e degli enti locali per le finalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, si provvede con decreto del Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il presidente della giunta regionale interessata.

Art. 5.

Personale assistente

1. Il contingente di personale assistente di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, addetto alla segreteria del nucleo con compiti di supporto istruttorio, è stabilito in non più di ventisei unità con qualifica non inferiore alla settima. L'assegnazione ha durata triennale ai sensi dello stesso articolo 4 della legge n. 878 del 1986.

Art. 6.

Incarichi di studio e di consulenza

1. Qualora si verifichi la necessità di effettuare studi o consulenze su particolari problemi oggetto dell'attività di valutazione o di verifica di competenza del nucleo, il Dipartimento può conferire incarichi di studio e di consulenza, anche mediante le stipulazioni di apposite convenzioni con enti pubblici e università, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Relazione annuale

1. Nella relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, sono riportate le risultanze dell'attività delle due unità operative del nucleo, con indicazione dei metodi di valutazione e verifica utilizzati, l'analisi delle cause degli scostamenti dai risultati attesi, nonché le proposte concernenti le opportune azioni correttive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 17 dicembre 1986, n. 878, reca: «Disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), concerne l'emanazione di regolamenti; il comma 4-*bis* dell'art. 17 riguarda, in particolare, i regolamenti intesi a determinare l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato». L' art. 7, in particolare, stabilisce i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve uniformarsi nell'esercizio della delega per il riordino delle competenze e della organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— L'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 430/1997 prevede l'istituzione del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica e disciplina l'articolazione in unità operative del predetto nucleo.

— L'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, oltre a prevedere che il nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento e per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e, ove necessario, delle funzioni delle altre strutture del Ministero, stabilisce la composizione e i compiti delle due unità operative in cui il nucleo è articolato.

— L'art. 9 della citata legge n. 94/1997, ai fini dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma 3, dell'art. 5, del comma 5, dell'art. 6 e del comma 4, dell'art. 7, istituisce una apposita commissione bicamerale composta da 15 senatori e 15 deputati.

Note all'art. 1:

— Il testo dell' art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94), è il seguente:

«5. È istituito nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica egli investimenti pubblici. Ai componenti del nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal nucleo».

— Il testo dell'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94), è il seguente:

«3. L'unità di valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai compiti già previsti dall'art. 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, collabora con funzione di supporto alla predisposizione e all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate. È composta di 30 membri, compreso il responsabile dell'unità. I componenti sono scelti fra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, ovvero fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei Ministeri economici e finanziari, o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale dell'organo, per il settore di competenza.

4. L'unità di verifica degli investimenti pubblici verifica l'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, anche con riferimento agli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli interventi, in relazione agli effetti previsti ed all'osservanza delle relative previsioni di spesa, proponendo le eventuali iniziative da adottare. Collabora con funzione di supporto alla verifica dell'attuazione

delle intese istituzionali di programma. L'unità e composta di 30 membri, compreso il responsabile dell'unità, scelti fra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, ovvero fra i dipendenti di amministrazioni dello Stato, con prevalenza fra i dipendenti dei Ministeri economici e finanziari, o tra il personale degli enti pubblici anche economici e delle società da questi controllate e tra esperti, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale dell'organo, per il settore di competenza. I componenti dell'unità di verifica esercitano le loro funzioni con i poteri di cui all'art. 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878».

Note all'art. 4:

— La legge 17 dicembre 1986, n. 878, reca: «Disciplina del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica». Il testo dell'art 3, commi 4 e 5, è il seguente:

«4. I membri del nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente la Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. I membri del nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da società da essi controllate, sono assegnati al nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti».

— Il testo dell'art. 7, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, è il seguente:

«5. Le regioni e gli enti locali possono procedere al distacco presso il nucleo, per periodi di tempo determinati, di loro funzionari per l'esame di questioni di interesse dell'ente e per l'acquisizione delle conoscenze relative ai procedimenti e alle metodologie di lavoro del nucleo, che può anche promuovere iniziative di formazione per il personale delle regioni e degli enti locali nelle predette materie, su richiesta e d'intesa con gli enti stessi».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 878/1986, è il seguente:

«Art. 4 *(Assistenti del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici)*. — 1. Sono addetti alla segreteria del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con compiti di assistente, quindici funzionari della ottava qualifica funzionale, incaricati per un triennio con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Ai predetti funzionari è corrisposta una indennità da determinarsi secondo le procedure di cui al comma 7 dell'art. 3».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, è il seguente:

«2. Il nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. È composto di sessanta membri, compresi i due responsabili delle unità operative, nominati con decreto del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta. I responsabili delle unità operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unità stesse. Il nucleo predispone annualmente una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta. La relazione è trasmessa da capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento».

98G0501

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Viste le note dell'11 novembre 1998 e n. 3310/GAB del 26 novembre 1998 con le quali il direttore della sezione staccata di Pisa ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio per disinfestazione dei locali nei giorni dal 13 al 16 novembre 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento della sezione staccata di Pisa è accertato nei giorni 13, 14 e 16 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 dicembre 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A11019

DECRETO 16 dicembre 1998.

Rideterminazione della circoscrizione territoriale dell'ufficio delle entrate di Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, comma 11, che, nell'enucleare i criteri istitutivi degli uffici delle entrate, stabilisce, con riferimento anche alla definizione della loro competenza territoriale, che essi vanno individuati tenendo conto in ogni caso della maggior possibile aderenza alle particolari esigenze locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate e le relative circoscrizioni territoriali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 4-*bis*, lettera *e)*, dell'art. 17, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale è effettuata con decreti ministeriali di natura non regolamentare;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che a sua volta richiama l'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei dirigenti generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale devono ricomprendersi anche quelli volti a definire la competenza territoriale degli uffici delle entrate;

Visto il decreto direttoriale 29 luglio 1998, con il quale è stata prevista l'attivazione a Perugia di uno solo dei due previsti uffici delle entrate circoscrizionali, non essendo stato ivi possibile reperire immobili dislocati in maniera tale da consentire di ubicare i due uffici in posizione baricentrica rispetto al loro bacino di utenza;

Visto il decreto direttoriale 18 novembre 1998, con il quale è stata disposta l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Perugia;

Considerato che alcuni comuni, quali in particolare Gubbio e quelli vicini di Costacciaro, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, ricadenti nella circoscrizione del predetto ufficio delle entrate, risultano distanti dal capoluogo provinciale, sicché, in base anche alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni locali, appare opportuno istituire, in luogo del secondo ufficio di Perugia, un nuovo ufficio delle entrate da ubicare in posizione geograficarnente decentrata rispetto al capoluogo di quella provincia;

Considerato che la sede del nuovo ufficio va individuata tenendo conto che Gubbio e Gualdo Tadino, nonché i comuni limitrofi, costituiscono un'area con caratteristiche di omogeneità sotto il profilo socioeconomico, come risulta anche dalla circostanza che dopo la soppressione dell'ufficio del registro di Gubbio, disposta a suo tempo con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, la relativa circoscrizione è stata aggregata a quella dell'ufficio del registro di Gualdo Tadino;

Considerata, pertanto, l'opportunità di istituire a Gualdo Tadino, data la sua posizione baricentrica rispetto al bacino di utenza sopra definito, un nuovo ufficio delle entrate, con una sezione staccata a Gubbio;

Considerato, peraltro, che, per problemi di ordine logistico, non è comunque possibile procedere all'immediata attivazione dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino;

Ritenuto necessario evitare che, in attesa dell'avvio di tale ufficio, Gubbio e i comuni circostanti vengano per breve tempo a ricadere nella competenza territoriale dell'ufficio delle entrate di Perugia, che sarà attivato il 18 dicembre prossimo;

Ritenuto, pertanto, di dover rideterminare la circoscrizione dell'ufficio delle entrate di Perugia, scorporandone i comuni di Costacciaro, Gubbio, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, e di prorogare l'operatività dell'ufficio delle imposte dirette di Gubbio sino all'istituzione dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino;

Decreta:

Art. 1.

1. La circoscrizione dell'ufficio delle entrate di Perugia comprende i seguenti comuni: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica.

2. Fino all'istituzione dell'ufficio delle entrate di Gualdo Tadino, continua ad operare l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gubbio con la sua attuale competenza territoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A11020

DECRETO 21 dicembre 1998.

Attivazione della sezione staccata in Oderzo dell'ufficio delle entrate di Treviso e della sezione staccata in Noventa Vicentina, del secondo ufficio delle entrate di Vicenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare gli articoli 2 e 4 che stabiliscono i criteri generali di esercizio del potere di autorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il deceto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate e le relative circoscrizioni territoriali;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati derminati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Visto il decreto direttoriale 18 novembre 1998, con il quale è stata determinata la competenza territoriale dei due uffici delle entrate circoscrizionali di Vicenza;

Visto il decreto direttoriale 18 novembre 1998, con il quale è stata disposta l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Treviso e dei due uffici delle entrate circoscrizionali di Vicenza;

Ritenuta la necessità di procedere all'attivazione delle sezioni staccate di Oderzo e di Noventa Vicentina, dipendenti, rispettivamente, dall'ufficio delle entrate di Treviso e dal secondo ufficio delle entrate di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 23 dicembre 1998 è attivata ad Oderzo la sezione staccata dell'ufficio delle entrate di Treviso. Alla data medesima è altresì attivata a Noventa Vicentina la sezione staccata del secondo ufficio delle entrate di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A11054

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 agosto 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 45.000.000.000, per il 1998 in conto residui 1997, sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni ed interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto il titolo VIII della sopracitata legge n. 219/1981 riguardante l'intervento statale per l'edilizia a Napoli ed in particolare l'art. 84 che disciplina le competenze di un funzionario incaricato dal CIPE per l'esercizio delle attività di cui al detto titolo VIII;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, recante ulteriori disposizioni in materia di alloggi e di spese infrastrutturali a Napoli ex titolo VIII della citata legge n. 219/1981;

Considerato che a decorrere dal 1° aprile 1996 è cessata la competenza del funzionario incaricato dal CIPE per l'esercizio delle attività di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 con cui si è provveduto alla nomina di un commissario straordinario di Governo nella persona del vice prefetto dott. Carlo Schilardi per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al citato titolo VIII della legge n. 219/1981 per la durata di sei mesi;

Visto il successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1998, registrato dalla Corte dei conti il 19 marzo 1998, registro n. 1, foglio n. 149, che proroga la nomina del dott. Carlo Schilardi a commissario straordinario di Governo di sei mesi;

Considerato che per l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1998 il commissario straordinario rivolge alle amministrazioni competenti le indicazioni operative necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 ed è delegato per assicurare un più efficace coordinamento ed una più efficace iniziativa, al compimento degli atti di cui al medesimo comma 1, anche utilizzando le risorse di cui alla contabilità speciale aperta presso la sezione della tesoreria provinciale dello Stato di Napoli per la gestione dei fondi di cui all'art. 6;

Considerato che l'art. 6 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1998 dispone che gli oneri derivanti dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1998 gravano sul capitolo 7420 (ex 7098) del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sugli altri fondi trasferiti o in via di trasferimento disponibili sulla contabilità intestata al commissario straordinario;

Vista la legge del bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998 che prevede una disponibilità di cassa pari a L. 54.350.000.000;

Visto il proprio decreto n. 27 del 6 agosto 1998 con il quale è stata erogata la somma di L. 9.350.000.000 in conto residui 1996 a valere sulla disponibilità di cassa di L. 54.350.000.000 del citato cap. 7420, con un residuo di L. 45.000.000.000;

Ritenuto infine, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 45.000.000.000 per l'esercizio 1998, in conto residui 1997, sulla contabilità speciale del commissario straordinario di Governo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 45.000.000.000 è impegnata, per l'esercizio 1998, in conto residui 1997, sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario del Governo aperta presso la sezione della tesoreria provinciale di Napoli per le finalità espresse in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 45.000.000.000 di cui al precedente art. 1, da accreditare sulla contabilità speciale n. 1420 intestata al commissario straordinario del Governo, aperta presso la sezione della tesoreria provinciale di Napoli per l'anno 1998, in conto residui 1997.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 45.000.000.000 graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1998, in conto residui 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A11040

DECRETO 20 ottobre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 21.260.396.327 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia, all'Università Tor Vergata di Roma e degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Marche e Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia; all'Universita degli studi Tor Vergata (Roma), e all'I.F.O. - Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la delibera CIPE 23 giugno 1995 di revoca del finanziamento relativo al progetto della regione Marche per la realizzazione di una RSA per disabili psichici presso l'Istituto IME di Pesaro di L. 1.900.000.000, concesso precedentemente con delibera CIPE 30 novembre 1993;

Vista la nota n. 426026300 del 17 luglio 1997 con la quale la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Marche con delibera CIPE 30 novembre 1993, da comples-

sive L. 28.500.000.000 a L. 26.600.000.000 per effetto della revoca del finanziamento di cui alla sopracitata delibera CIPE 23 giugno 1995;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001365 del 28 aprile 1998 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali otto rate semestrali (valuta 31 dicembre 1998) per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi di Tor Vergata (Roma); all'IFO (Istituti fisioterapici di Roma) per un importo complessivo di L. 21.260.396.327;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998, la somma complessiva di L. 21.260.396.327 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 21.260.396.327 è impegnata, per il 1998, a favore della Cassa depositi e prestiti secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
Regione Marche	1.456.938.555
Regione Emilia-Romagna	7.739.876.999
Regione Liguria	103.251.979
Regione Lombardia	7.597.932.700
Università degli studi Tor Vergata di Roma	1.987.600.587
I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma)	2.374.795.507
TOTALE	21.260.396.327

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 21.260.396.327 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A11041

DECRETO 20 ottobre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 013, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge numero 67/1988, alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001365 del 28 aprile 1998 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali sei rate semestrali (valuta 31 dicembre 1998) per oneri di ammortamento di mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo per un importo complessivo di L. 3.348.255.161;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998, la somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 3.348.255.161 è impegnata, per il 1998, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
Regione Molise	1.843.047.817
Regione Liguria	1.278.052.991
Regione Abruzzo	227.154.353
TOTALE . . .	3.348.255.161

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A11042

DECRETO 20 ottobre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1998, n. 15, con il quale si è dato corso all'impegno della prima rata semestrale delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutuo concesso ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alla regione Marche;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001365 del 28 aprile 1998, con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quale seconda rata semestrale delle venti previste (valuta 31 dicembre 1998) per oneri di ammortamento di mutuo concesso alla regione Marche per un importo complessivo di L. 92.452.967;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998, la somma complessiva di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 92.452.967 è impegnata, per il 1998, a favore della Cassa depositi e prestiti per le esigenze di cui alle premesse.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A11043

DECRETO 20 ottobre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Marche e Abruzzo e al Policlinico Gemelli di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Marche, Abruzzo e al «Policlinico A. Gemelli» di Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001365 del 28 aprile 1998 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali 10 rate semestrali (valuta 31 dicembre 1998) per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico Gemelli per un importo complessivo di L. 1.793.530.342;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998, la somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.793.530.342 è impegnata, per il 1998, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
Regione Marche	348.165.672
Regione Abruzzo	205.797.496
Policlinico Gemelli in Roma	1.239.567.174
TOTALE . . .	1.793.530.342

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A11044

DECRETO 20 ottobre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 746.509.130 a favore di Efibanca e Banca delle Marche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, si autorizza gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, a contrarre mutui decennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi nell'anno 1992, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto dell'11 maggio 1998, n. 8, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti Efibanca e Banca delle Marche per mutui concessi rispettivamente all'Istituto zooprofilattico sperimenale dell'Umbria e delle Marche e all'I.N.R.C.A. «Vittorio Emanuele II», ai sensi del citato art. 4, comma 13 della legge n. 412/1991;

Viste le richieste di versamento delle due rate semestrali (scadenza 31 dicembre 1998) degli istituti mutuanti Efibanca - Roma e Banca delle Marche - Ancona) per mutui concessi rispettivamente all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II»;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di lire 746.509.130;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1977, n. 453, per l'esercizio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 746.509.130 è impegnata, per il 1998, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti mutuanti interessati secondo gli importi di seguito riportati, con valuta 31 dicembre 1998:

Istituto	Importo	Valuta
Efibanca	286.939.730	31-12-1998
Banca delle Marche	459.569.400	31-12-1998
TOTALE . . .	746.509.130	

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 746.509.130 a favore degli istituti mutuanti interessati, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 31 dicembre 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A11045

DECRETO 20 ottobre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 574.425.150 a favore dell'istituto CREDIOP - Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 — per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto n. 012 del 6 maggio 1997 con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore dell'istituto mutuante CREDIOP per mutuo concesso alla regione Molise, ai sensi del citato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

Vista la richiesta di versamento della quarta rata semestrale con scadenza 31 dicembre 1998, avanzata dal summenzionato istituto mutuante CREDIOP a favore della regione Molise;

Ritenuto di dover impegnare, a favore dell'istituto mutuante sopracitato, la somma complessiva di lire 574.425.150;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1977, n. 453, per l'esercizio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 574.425.150 è impegnata, per il 1998, per le finalità esposte in premessa, a favore dell'istituto CREDIOP - Roma, valuta 31 dicembre 1998.

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 574.425.150 a favore dell'istituto mutuante, con valuta 31 dicembre 1998, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A11046

DECRETO 20 ottobre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 9.712.358.290 a favore di Interbanca, in Milano, Banco di Napoli, in Napoli, Banca regionale europea, in Milano e Credito fondiario e industriale, in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 — per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto n. 009 del 24 maggio 1996 con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati, ai sensi del citato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

Viste le richieste di versamento della sesta rata,scadenza 31 dicembre 1998, degli istituti mutuanti:

1) Interbanca - Milano; 2) Banco di Napoli - Napoli; 3) e 4) Banca regionale europea - Milano; 5) Credito fondiario e industriale - Roma; alle competenti Tesorerie dello Stato a favore di: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta - Torino; 2) Regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Brescia; 4) Ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana - Roma;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1977, n. 453 per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli Istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 9.712.358.290;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 9.712.358.290 è impegnata, per il 1998, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato con valuta 31 dicembre 1998.

Istituti mutuanti	Sede	Importo di lire	Valuta
1) Interbanca	Milano	204.799.480	31-12-98
2) Banco di Napoli	Napoli	8.499.010.650	»
3) Banca regionale europea	Milano	204.806.900	»
4) Banca regionale europea	Milano	665.763.100	»
5) Credito fondiario e industriale	Roma	137.978.160	»
Totale . . .		9.712.358.290	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 31 dicembre 1998, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicata italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A11047

DECRETO 20 ottobre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 46.600.074.900 a favore di Mediocredito fondiario centro Italia, in Ancona, Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche, in Roma, Banco di Napoli S.p.a. - OO.PP., in Napoli, Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano, Banca regionale europea S.p.a., in Milano, Credito fondiario e industriale, in Roma, Banco di Sardegna S.p.a., in Sassari, Cassa di risparmio di Gorizia, in Gorizia, Banca mediterranea, in Potenza, San Paolo-IMI S.p.a., in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati per le proprie esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ai sensi della legge 412/1991, art. 4, comma 13;

Vista la nota n. 7/10519 del 20 ottobre 1998 con la quale si prende atto della fusione per incorporazione dell'IMI nel San Paolo di Torino;

Viste le richieste di versamento della ottava rata, scadenza 31 dicembre 1998, avanzate dai seguenti interessati istituti mutuanti: 1) Medio credito fondiario centro Italia - Ancona, 2) Crediop - Roma, 3) Banco di Napoli - Napoli, 4) Crediop - Roma, 5) Cariplo - Milano, 6) Banca regionale europea - Milano, 7) Crediop - Roma, 8) Credito fondiario e industriale S.p.a. - Roma, 9) Banco di Sardegna - Sassari, 10) Cassa di Risparmio di Gorizia - Gorizia, 11) Cariplo - Milano, 12) Banca mediterranea - Potenza - e 13) San Paolo-IMI S.p.a. - Torino; per mutui concessi, rispettivamente, a favore delle regioni 1) Abruzzo, 2) Lazio, 3) Calabria, 4) Piemonte e 5) Lombardia, nonché, 6) all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano, 7) Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» - Trieste, 8) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova, 9) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari, 10) Centro riferimento oncologico di Aviano (Pordenone), 11) Istituto Carlo Besta - Milano, 12) Istituto zooprofilattico della Puglia e Basilicata - Foggia, e 13) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453 per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 46.600.074.900;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 46.600.074.900 è impegnata, per il 1998, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Mediocredito fondiario centro Italia	Ancona	2.779.130.970	31-12-98
2) Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	12.079.595.820	31-12-98
3) Banco di Napoli S.p.a. - OO.PP.	Napoli	3.871.026.460	31-12-98
4) Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	8.509.256.720	31-12-98
5) Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde	Milano	17.155.732.160	31-12-98
6) Banca regionale europea S.p.a.	Milano	483.488.900	31-12-98
7) Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	296.029.660	31-12-98
8) Credito fondiario e industriale	Roma	241.586.500	31-12-98
9) Banco di Sardegna S.p.a.	Sassari	170.511.860	31-12-98
10) Cassa di risparmio di Gorizia	Gorizia	215.577.120	31-12-98
11) Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde	Milano	223.176.410	31-12-98
12) Banca mediterranea .	Potenza	190.909.200	31-12-98
13) San Paolo-IMI S.p.a.	Torino	384.053.120	31-12-98
Totale . . .		46.600.074.900	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 31 dicembre 1998, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A11048

DECRETO 20 ottobre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 61.698.888.000 a favore di Meliorconsorzio: Consorzio nazionale credito a medio e lungo termine, in Roma, Cassa di risparmio di Bologna, in Bologna, Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia, in Genova, Mediovenezie banca S.p.a., in Verona, Banca Monte dei Paschi di Siena, in Siena, Banco di Napoli, in Napoli, Banca mediterranea, in Potenza, Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche, in Roma, Cassa di risparmio di Bologna, in Bologna, Banca Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia, in Genova e Mediosud S.p.a., in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 010, con il quale, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle 20 previste per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, valuta 30 giugno e 31 dicembre, a favore degli interessati istituti mutuanti: 1) Melior Consorzio, Consorzio nazionale di credito a medio e lungo termine - Roma; 2) Carisbo - Cassa di Risparmio di Bologna (già Bimer) - Bologna; 3) Banca Carige, Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova; 4) e 5) Mediovenenzie Banca S.p.a. - Verona (già Federalcasse Banca S.p.a. e Mediocredito delle Venezie S.p.a.; 6) Banca Monte dei Paschi di Siena - Siena; 7) Banco di Napoli - Napoli; 8) Banca mediterranea - Potenza; 9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche; 10) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer); 11) e 12) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia; 13) Mediosud S.p.a. (già Medio credito della Puglia); per mutui concessi rispettivamente, alle regioni: 1) Umbria; 2) Emilia-Romagna, 3) Liguria, 4) Veneto, 5) Marche, 6) Toscana, 7) Campania, 8) Basilicata, 9) Policlinico San Matteo di Pavia, 10) Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna, 11) Istituto G. Gaslini - Genova, 12) Istituto nazionale ricerca sul cancro - Genova, 13) Istituto Saverio De Bellis - Castellana Grotte (Bari);

Visto, altresì, il successivo proprio decreto ministeriale 24 maggio 1995, n. 007, con il quale, fra l'altro si prendeva atto della incorporazione per fusione di alcuni istituti bancari mutuanti ivi indicati;

Viste le richieste degli interessati istituti mutuanti del versamento della decima rata semestrale, valuta 31 dicembre 1998 ammontanti a complessive lire 61.698.888.000;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 61.698.888.000 è impegnata a valere sulle disponibilità del Fondo oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, ecc., 1998, parte di conto capitale, a favore degli istituti mutuanti, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicati:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire	Valuta
1) Meliorconsorzio: Consorzio nazionale di credito a medio e lungo termine	Roma	2.442.421.960	31-12-98
2) Cassa di risparmio di Bologna	Bologna	11.236.966.950	31-12-98
3) Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	4.014.029.900	31-12-98
4) Mediovenezie Banca S.p.a.	Verona	15.403.580.560	31-12-98
5) Mediovenezie Banca S.p.a.	Verona	3.985.141.800	31-12-98
6) Banca Monte dei Paschi di Siena	Siena	7.758.031.440	31-12-98
7) Banco di Napoli	Napoli	13.509.070.620	31-12-98
8) Banca mediterranea .	Potenza	1.266.847.650	31-12-98
9) Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	694.967.590	31-12-98
10) Cassa di risparmio di Bologna	Bologna	547.492.370	31-12-98
11) Banca Carige: - Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	418.617.400	31-12-98
12) Banca Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	286.330.170	31-12-98
13) Mediosud S.p.a.	Bari	135.389.590	31-12-98
Totale . . .		61.698.888.000	

Art. 2.

È autorizzato il versamento, valuta 31 dicembre 1998, a favore degli istituti mutuanti secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A11049

DECRETO 30 ottobre 1998.

Impegno per l'esercizio 1998 in conto residui 1997, della somma complessiva di L. 400.000.000.000 a favore di varie regioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 643, recante «disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 recante «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Vista la delibera Cipe 16 ottobre 1997, con la quale viene assegnata la somma di lire 1.000, per l'anno 1997;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, n. 214476, del 3 dicembre 1997, con il quale è stata apportata una variazione in aumento in termini di competenza per l'importo di lire 1.000 miliardi sul capitolo 7095 della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la nota n. 5/2566/R del 18 novembre 1997, del Servizio centrale delle politiche di coesione, con la quale viene chiesto il trasferimento, a favore delle regioni di seguito indicate, dell'importo complessivo di lire 1.000 miliardi, a valere sulle risorse assegnate, per il 1997, sul capitolo 7095 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto 48 del 5 dicembre 1997 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di lire 600 miliardi, pari al 60% dello stanziamento di lire 1.000 miliardi, in applicazione della legge n. 669/1997;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 1997, n. 453, per il 1998;

Vista la nota n. 5/1945/R del 27 ottobre 1998 del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari con la quale, tra l'altro, viene diminuito l'importo dei P.R.S. di lire 15 miliardi ed aumentato quello delle A.0.6.3. della regione Campania, già richiesti con nota 5/2566/R del 18 novembre 1997;

Ritenuto di dover impegnare la residua somma di lire 400 miliardi, pari al 40% dell'importo complessivo da trasferire di lire 1.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 400.000.000.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna regione indicate:

REGIONI			Importi	Importi totali
Abruzzo	P.R.S.	2° 3° P.A.A.	25.400.000.000	
	A.0.6.3.	3° P.A.A.	7.600.000.000	33.000.000.000
Basilicata	P.R.S.	2° 3° P.A.A.	33.200.000.000	
	A.0.6.3.	3° P.A.A.	17.600.000.000	50.800.000.000
Calabria	P.R.S.	3° P.A.A.	10.000.000.000	
	A.0.6.3.	2° 3° P.A.A.	12.800.000.000	22.800.000.000
Campania	P.R.S.	2° 3° P.A.A.	11.600.000.000	
	A.0.6.3.	3° P.A.A.	36.600.000.000	48.200.000.000
Lazio	P.R.S.	2° 3° P.A.A.	14.200.000.000	
	A.0.6.3.	3° P.A.A.	13.200.000.000	27.400.000.000
Marche	P.R.S.	2° 3° P.A.A.	3.400.000.000	
	A.0.6.3.	3° P.A.A.	800.000.000	4.200.000.000
Molise	P.R.S.	2° 3° P.A.A.	34.000.000.000	
	A.0.6.3.	2° 3° P.A.A.	13.000.000.000	47.000.000.000
Puglia	P.R.S.	2° 3° P.A.A.	24.400.000.000	
	A.0.6.3.	3° P.A.A.	23.200.000.000	47.600.000.000
Sardegna	P.R.S.	2° 3° P.A.A.	35.200.000.000	
	A.0.6.3.	2° 3° P.A.A.	42.000.000.000	77.200.000.000
Sicilia	P.R.S.	3° P.A.A.	11.000.000.000	
	A.0.6.3.	2° 3° P.A.A	30.800.000.000	41.800.000.000
			Totale . . .	400.000.000.000

Art. 2.

L'onere complessivo di lire 400 miliardi graverà sul capitolo 7440 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, in conto residui 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A11050

DECRETO 2 novembre 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 130.000.000.000 a favore dell'amministrazione comunale di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha rifinanziato la legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 1993 recante norme «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzo-

giorno ed agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» e successive modifiche;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la delibera CIPE 5 agosto 1997 sulle «Intese di programma dell'area di Napoli linea 1 della metropolitana di Napoli tratta Vanvitelli-Dante: definitiva assegnazione dell'importo accantonato con delibera 8 agosto 1996» per lire 150 mld;

Vista la delibera 17 marzo 1998 di ripartizione tra l'altro sulla tranche di mutui di 3.000 miliardi; della somma di lire 772 mld sulla legge n. 85/95 per far fronte alle assegnazioni disposte dal CIPE stesso e che la stessa delibera in termini di competenza e cassa assegna per la metro Napoli lire 130 mld;

Vista la nota 26 ottobre 1998 di richiesta del versamento e la nota posta a margine che, autorizzando a provvedere, individua nel comune di Napoli il soggetto destinatario delle somme stanziate;

Visto il decreto ministeriale n. 135733 del 7 maggio 1998 registrato dalla Corte dei conti il 13 maggio 1998 registro n. 2, foglio n. 223, che istituisce il cap. 7433, apportando la variazione sia in termini di competenza che di casa di lire 130 mld;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare a favore dell'amministrazione comunale di Napoli la somma di L. 130.000.000.000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 130.000.000.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore dell'amministrazione comunale di Napoli.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di L. 128.000.000.000.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7433 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A11051

DECRETO 18 dicembre 1998.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, quinquennali, con godimento 1º gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, undicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni varie in materia tributaria, ed, in particolare, l'art. 10, con cui si prevede che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Visto, altresì, l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, con cui si dispone che:

le disposizioni di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 16 del 1993 si applicano altresì all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986, nonché all'estinzione dei crediti di cui al primo comma del medesimo art. 11 (contribuenti titolari di crediti per imposta sul valore aggiunto relativi all'anno 1992);

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1º gennaio 1994;

l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993;

con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993, sono determinate le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed, in particolare, l'art. 3, comma 5, con cui si è stabilito il limite massimo di

emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale si è provveduto, in applicazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, a fissare le caratteristiche dei titoli da emettersi ai sensi della norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1º gennaio 1994, al tasso d'interesse annuo lordo del 9,50%;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi — recanti l'ammontare dei crediti da estinguere — dei contribuenti aventi diritto al rimborso;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 101410 del 17 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 1994;

n. 397563 del 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1993;

n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1994;

n. 398200 del 1º agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994;

n. 593368 del 20 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995;

n. 786236 del 18 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996;

n. 786579 del 4 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1996;

n. 787502 del 19 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1996;

n. 178801 del 16 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1997;

n. 473534 del 14 dicembre 1998, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* con cui sono state disposte, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993, emissioni di certificati di credito del Tesoro, destinati all'estinzione di crediti d'imposta per complessive L. 4.485.587.004.000;

Vista la lettera in data 16 dicembre 1998 con la quale il Ministero delle finanze ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante tre contribuenti titolari di crediti relativi ad IVA 1992, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 1.780.850.000;

Ritenuto pertanto che occorre procedere all'emissione di una undicesima tranche dei citati certificati di credito del Tesoro 9,50%, con godimento 1º gennaio 1994, di durata quinquennale, per l'importo, debitamente arrotondato, di L. 1.783.000.000, e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verrà versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 1.780.850.000), nonché l'importo di L. 2.150.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive e modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 11, del decreto-legge 23 maggio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 1.783.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1º gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9,50% annuo lordo, pagabile posticipatamente il 1º gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione, il 1º gennaio 1999.

Art. 2.

È affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni concernenti l'assegnazione dei certificati agli aventi diritto, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'elenco allegato al presente decreto, e per gli importi ivi indicati.

Art. 3.

In applicazione dell'art. 41, terzo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, le frazioni inferiori a lire cinque milioni dei certificati assegnati, risultanti

dall'elenco allegato al presente decreto, per un ammontare complessivo di lire 3 milioni, vengono rimborsate alla pari contestualmente all'emissione ed all'assegnazione dei certificati medesimi, con corresponsione dei dietimi d'interesse, calcolati al tasso del 9,50%, maturati dal 1° gennaio 1998 alla data del presente decreto.

Di conseguenza, l'importo minimo dei certificati dopo le suddette operazioni di rimborso è pari a lire cinque milioni, e la consistenza complessiva della tranche emessa con il presente decreto viene ridotta a L. 1.780.000.000.

Ai sensi dell'art. 39 del ripetuto decreto legislativo n. 213 del 1998, gli importi assegnati dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato ai soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con gli aventi diritto.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e, fino a quando compatibili, quelle di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, e al decreto legislativo 1° novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno. All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle annualità scadute.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; in applicazione dell'art. 12, primo comma, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo, gli interessi relativi alle prime tre annualità dei certificati di credito verranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al citato decreto-legge n. 556 del 1986.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

Art. 7.

Presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti verranno aperti conti di deposito accentrato in titoli a nome degli enti creditizi mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi rispettivamente attribuiti. In detti depositi verranno accreditati i certificati di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Art. 9.

Gli oneri per interessi derivati dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 1998, valutati in L. 677.814.335, faranno carico al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno stesso, ed al capitolo corrispondente per l'anno successivo.

Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Decreto ministeriale n. 473589 del 18-12-1998

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE

CREDITORE D'IMPOSTA	Imp. da rimborsare (in migliaia)	Importo certificati (in migliaia)	Arrotondamento (in migliaia)
1) BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA - CODICE ABI 3376			
1. Ferriera del Caffaro S.p.a. (c.f. 00300810173)	160.280	161.000	720
Totale importi per l'azienda di credito	160.280	161.000	720
2) BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.P.A. - CODICE ABI 2002			
1. Banca commerciale italiana S.p.a. (c.f. 01255270157)	1.200.341	1.201.000	659
Totale importi per l'azienda di credito	1.200.341	1.201.000	659
3) BANCA POPOLARE COMMERCIO INDUSTRIA - CODICE ABI 5048			
1. THK Europe G.M.B.H. (c.f. 10664010153)	420.229	421.000	771
Totale importi per l'azienda di credito	420.229	421.000	771

Totale importo rimborsato: 1.780.850.000

Totale importo certificati: 1.783.000.000

Totale arrotondamento: 2.150.000

Numero contribuenti: 3

98A11052

DECRETO 21 dicembre 1998.

Modalità relative ai pagamenti ed ai versamenti in EURO presso sezioni della tesoreria provinciale dello Stato, all'indicazione degli importi in EURO nelle quietanze di versamento, all'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento deve essere effettuato in EURO alla rendicontazione delle operazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Visto l'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le annesse istruzioni concernenti le modalità per i pagamenti e i versamenti in euro presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; per l'indicazione degli importi in euro nelle quietanze di versamento e per l'indicazione, nei titoli di spesa, che il pagamento è da effettuarsi in euro; nonché per la rendicontazione delle relative operazioni.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Roma, 21 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

ISTRUZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVO - CONTABILI, PER IL PERIODO 1° GENNAIO 1999 - 31 DICEMBRE 2001.

PREMESSA:

Le decisioni dei Consigli europei e le norme dei regolamenti (CE) n. 1103/97 e (CE) n. 974/98 fissano alcuni principi fondamentali che devono essere rispettati da tuffi gli Stati aderenti all'UEM, ma anche alcune concrete regole per la transizione all'euro.

I principali elementi del quadro di riferimento comunitario, per la parte che qui interessa, riguardano:

la sostituzione delle monete nazionali con l'euro. Durante il periodo di transizione — 1° gennaio 1999-31 dicembre 2001 — le monete nazionali saranno suddivisioni non decimali e temporanee dell'euro;

il principio «nessun obbligo, nessuna proibizione» posto alla base del processo di transizione;

la facoltà conferita al debitore di scegliere se pagare in euro o in denominazione nazionale, quando può assolvere il proprio debito tramite accreditamento sul conto corrente del creditore;

regole per la conversione tra l'euro e le valute nazionali e fra quest'ultime e regole per gli arrotondamenti.

Con le presenti istruzioni si intendono fornire disposizioni in merito alle procedure da adottare nel periodo transitorio 1º gennaio 1999-31 dicembre 2001 per la effettuazione delle operazioni indicate all'art. 1 del presente decreto.

1 - MODALITÀ PER I PAGAMENTI E I VERSAMENTI IN EURO PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA.

1.1 - *Pagamento dei titoli di spesa. Modalità per l'indicazione sui titoli di spesa che il pagamento è da effettuarsi in euro.*

Le amministrazioni dello Stato effettuano pagamenti in euro solo sulla base di apposita richiesta, da inviare all'amministrazione emittente il titolo di spesa, da parte del creditore. La richiesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, deve contenere la clausola con la quale il richiedente assume l'obbligo di mantenere la modalità di pagamento in euro fino a conclusione delle operazioni afferenti al rapporto instaurato, nonché di esprimere la stessa denominazione valutaria prescelta per l'operazione originaria in tutte le operazioni derivate.

Il creditore deve inoltre specificare nella richiesta che il titolo di spesa (cartaceo o informatico) è da estinguere, a sua scelta, in uno dei seguenti modi: 1) mediante emissione di vaglia cambiario in euro della Banca d'Italia; 2) mediante accreditamento in conto corrente bancario; 3) mediante accreditamento in conto corrente postale.

I titoli di spesa devono essere emessi in lire e sugli stessi va indicato, con apposita stampigliatura ben visibile, «PAGABILE IN EURO».

Nella trasmissione dei titoli di spesa cartacei alle sezioni di tesoreria, le singole amministrazioni tengono distinti quelli da pagare in lire da quelli da pagare in euro e li inviano con separati elenchi.

La conversione dell'importo dei titoli di spesa da pagare in euro avviene con le seguenti modalità:

1) per i titoli da estinguere mediante emissione di vaglia cambiario della Banca d'Italia l'importo è convertito dalle sezioni di tesoreria che emettono il vaglia in euro;

2) per i titoli da estinguere mediante accreditamento in conto corrente bancario del creditore, le sezioni di tesoreria accreditano l'importo complessivo dei titoli di spesa sui conti di gestione delle banche che sono detenuti in euro e inviano a ciascuna banca, su rete nazionale interbancaria oppure con nota contabile di dettaglio, l'indicazione dei titoli il cui importo è da riconoscere in euro sul conto corrente del creditore. Nel caso di accreditamento di un conto in euro l'importo da accreditare è quello ottenuto dalla conversione dell'importo in lire effettuata dalla banca (mentre nel caso di accreditamento di un conto in lire l'importo da accreditare è ovviamente quello indicato con la nota contabile o trasmesso via rete interbancaria);

3) per i titoli da estinguere mediante accreditamento in conto corrente postale le sezioni di tesoreria accreditano l'importo complessivo dei titoli di spesa sul conto di tesoreria delle Poste che è detenuto in lire e inviano alle Poste stesse una nota contabile di dettaglio con l'indicazione dei titoli il cui importo è da riconoscere in euro sul conto corrente del creditore. Le Poste italiane effettuano l'accreditamento dell'importo in lire o in euro a seconda della denominazione in cui è tenuto il conto corrente del cliente; nel caso di conto in euro la conversione dell'importo in lire viene effettuata dalle Poste medesime.

Qualora il creditore dello Stato emetta fatture in euro, lo stesso deve indicare il corrispondente importo in lire. Le amministrazioni procedono al pagamento in euro adottando la procedura sopra descritta.

1.2 - *Disposizioni particolari in materia di stipendi e pensioni.*

La gestione degli stipendi nelle amministrazioni statali viene effettuata con contabilizzazione in lire (competenze, rimborsi, tassazione, ritenute previdenziali, conguaglio fiscale, ecc.).

Le amministrazioni per agevolare l'introduzione dell'euro, assicurano che nelle comunicazioni relative alle retribuzioni (stipendi e pensioni) inviate ai beneficiari sia evidenziata la doppia indicazione, in lire e in euro, degli importi da corrispondere. Pertanto, su tutti i «cedolini» di stipendi e pensioni continuerà ad essere esposto l'importo netto da pagare in lire ma ad esso si affiancherà un campo addizionale recante l'importo stesso convertito in euro. Tale indicazione avverrà a titolo puramente informativo, in quanto l'effettiva conversione «valutaria» in euro viene effettuata, in caso di richiesta di pagamento in euro, unicamente dall'azienda di credito del beneficiario.

In particolare, l'azienda di credito del beneficiario riceve dalla Banca d'Italia l'indicazione di richiesta di un accredito in lire e provvede a eseguirla. Qualora il conto corrente del beneficiario sia denominato in euro, l'azienda di credito effettua la relativa conversione in detta valuta. La conversione effettuata dall'azienda di credito produce il medesimo ammontare in euro contenuto nel cedolino, perché entrambe le conversioni sono effettuate secondo i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria.

1.3 - *Versamenti presso le Tesorerie dello Stato e modalità di indicazione degli importi in euro nelle quietanze.*

Presso le sezioni di tesoreria possono essere effettuate operazioni di versamento in euro qualora vengano utilizzati mezzi di pagamento denominati in tale valuta.

In tali casi, qualora le disposizioni in vigore prevedano il rilascio della quietanza al versante, la stessa, emessa per l'importo in lire, riporta nella causale l'indicazione del controvalore in euro versato.

Si precisa in proposito che il controvalore euro è indicato solo nel caso in cui a fronte di un versamento venga emessa una sola quietanza; nel caso di più quietanze nella causale viene invece indicata unicamente la dizione «VERSAMENTO EFFETTUATO IN EURO».

Qualora un soggetto debba effettuare versamenti sia in lire sia in euro, lo stesso deve predisporre separate distinte «mod. 124 T» elencandovi, rispettivamente, i corrispondenti valori. Per il versamento in euro il medesimo deve altresì riportarvi il controvalore in lire.

Le sezioni di tesoreria rilasciano, nelle due ipotesi, separate quietanze.

2 - RENDICONTAZIONE E CONTI GIUDIZIALI.

Ai fini della rendicontazione della spesa non emergono problemi in quanto tutta la documentazione relativa deve evidenziare regolazioni contabili solo in lire, come più sopra specificato, per cui nulla cambia per effetto della introduzione dell'euro nel periodo transitorio.

La Banca d'Italia, in qualità di tesoriere dello Stato, trasmette l'elenco dei titoli estinti ai titolari delle contabilità soggette a rendicontazione in lire italiane.

In relazione al fatto che i titoli di spesa emessi dalle amministrazioni e le quietanze di entrata emesse dalla Banca d'Italia contengono importi espressi in lire e tenuto conto che le operazioni di conversione avvengono nei modi stabiliti al paragrafo 1, non emergono ipotesi di differenze riscontrabili, rispettivamente, in sede di rendicontazione o di resa del conto giudiziale.

Per quanto attiene alle entrate erariali va precisato che gli agenti contabili eseguono i versamenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella stessa valuta (lire o euro) con la quale hanno effettuato le corrispondenti riscossioni, ma che sono tenuti a presentare le contabilità amministrative e i conti giudiziali in lire.

Pertanto, per particolari modalità di riscossione, possono emergere problemi in ordine alle operazioni di contabilizzazione dei pagamenti in euro effettuati dai contribuenti.

In tal caso gli scarti derivanti dalla differenza tra l'accertamento da un lato e il riscosso e il versato dall'altro sono giustificati mediante l'indicazione degli arrotondamenti in apposito documento da aggiungere alle contabilità amministrative e ai conti giudiziali.

3 - MODULISTICA (RAMO CONTABILITÀ GENERALE).

Le procedure descritte ai paragrafi 1 e 2 non comportano, per il periodo transitorio, sostanziali modifiche alla modulistica contabile contrassegnata dalla sigla «CG».

Infatti, i pagamenti da effettuare in euro, è sufficiente, come già segnalato, che le amministrazioni evidenzino sui titoli di spesa, con apposita stampigliatura ben visibile, la dicitura «PAGABILE IN EURO».

Appare di tutta evidenza che il sistema consente di continuare a presentare i rendiconti in valuta nazionale senza dover operare alcuna modifica alla modulistica in vigore.

4 - ARROTONDAMENTI.

Il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, all'art. 5 così dispone:

«Gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro effettuata conformemente all'art. 4, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino. Gli importi monetari da pagare o contabilizzare che sono convertiti in unità monetarie nazionali sono arrotondati per eccesso o per difetto all'unità divisionale più vicina o, in assenza di unità divisionale, all'unità più vicina, ovvero, conformemente alle norme o pratiche nazionali, ad un multiplo o ad una frazione dell'unità divisionale o dell'unità della moneta nazionale. Se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso».

Tale disposizione, com'è noto, trova diretta applicazione.

Occorre ora considerare che la legge 10 aprile 1997, n. 96, con l'art. 4, dispone, in materia di riscossioni e pagamenti, che l'importo dei titoli di entrata e di spesa debbano essere arrotondati a lire dieci a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori alle cinque lire.

Poiché tali disposizioni valgono per il pagamento in contanti, compresi i vaglia cambiari, trattandosi di disposizioni disciplinanti la circolazione monetaria, ne consegue che nei rapporti da regolare in euro non sussiste il vincolo di arrotondare alle dieci lire per quei titoli che sono da accreditare in conto corrente bancario o postale. Per questi ultimi pertanto si può stabilire l'importo alla lira, operando gli eventuali arrotondamenti all'unità superiore se la frazione risulti pari o superiore a cinquanta centesimi ovvero all'unità inferiore nel caso di frazione fino a 49 centesimi, ciò in coerenza con l'ultimo periodo dell'art. 5 del su citato regolamento (CE) n. 1103.

Per gli importi fatturati in euro si fa rinvio a quanto in proposito si è detto al paragrafo 1.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A11053

DECRETO 23 dicembre 1998.

Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, di delega al Governo per l'introduzione dell'euro, e in particolare l'art. 4, che dispone che i nuovi parametri di indicizzazione che sostituiscono quelli venuti meno per l'introduzione dell'euro siano definiti secondo criteri di continuità ed assicurino l'equivalenza economico-finanziaria rispetto ai parametri cessati, al fine di garantire l'ordinata prosecuzione dei rapporti in corso;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che dispone che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dichiari, con proprio decreto, la sostituzione dei parametri finanziari venuti meno a seguito dell'introduzione dell'euro;

Vista la decisione presa in data 3 dicembre 1998 dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari (MID), con la quale si dispone di non rilevare più il tasso RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a partire dal 30 dicembre 1998, in concomitanza con l'avvio della rilevazione dell'EURIBOR;

Visto il codice di condotta dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), con il quale si è costituito il comitato di gestione (Steering Committee) incaricato di rilevare il tasso EURIBOR e si sono definite le modalità di determinazione del tasso medesimo;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Articolo unico

1. A partire dal 30 dicembre 1998, il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR, rilevato giornalmente alle ore 11,00 (ora dell'Europa centrale) dal Comitato di gestione dell'EURIBOR (EURIBOR Panel Steering Committee) secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici.

2. Per gli strumenti e i rapporti giuridici indicizzati al RIBOR in essere alla data del 30 dicembre 1998, al fine di assicurare la piena equivalenza economico-finanziaria del nuovo tasso che lo sostituisce, l'EURIBOR deve essere moltiplicato per il coefficiente 365/360.

3. L'EURIBOR e il tasso risultante dalla moltiplicazione di cui al precedente comma 2 devono essere espressi con tre cifre decimali.

Roma, 23 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A11093

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1998.

Approvazione delle convenzioni del Fondo per lo sviluppo, ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1-*ter* del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito con la legge 19 luglio 1993, n. 236, riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito Fondo per lo sviluppo per consentire la realizzazione, nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge, di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la

creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, recante criteri e modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo, istituito dall'art.1-*ter* sopra citato, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che prevede che l'erogazione del contributo è subordinata alla stipula con il soggetto responsabile del programma di apposita convenzione;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1997, relativo all'approvazione dei programmi di sviluppo ed alla determinazione dei contributi a carico del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993 - II fase;

Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il parere favorevole n. 1226 del Consiglio di Stato, emesso in data 29 luglio 1998, su 2 schemi generali di convenzioni attuative dei succitati programmi di sviluppo;

Viste le convenzioni stipulate tra il Ministero del lavoro ed i soggetti responsabili delle società: Spal, Taranto sviluppo, agenzia sviluppo nord Milano, I.P.S. - Insediamenti produttivi savonesi, Valdarno sviluppo, Cosvis, Vila, Consorzio zona industriale apuana (tre programmi denominati rispettivamente «le Bocchette», «il Portone e Ponte Nuovo» ed «ex Resine»), Abruzzo sviluppo, Nordind, Grosseto sviluppo, BIC - Umbria, per l'attuazione dei programmi approvati con il decreto del 24 dicembre 1997:

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i soggetti responsabili delle società: Spal, Taranto sviluppo, Agenzia sviluppo nord Milano, I.P.S. - Insediamenti produttivi savonesi, Valdarno sviluppo, Cosvis, Vila, Consorzio zona industriale apuana (tre programmi denominati rispettivamente «le Bocchette», «il Portone e Ponte Nuovo» ed «ex Resine»), Abruzzo sviluppo, Nordind, Grosseto sviluppo, BIC-Umbria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 ottobre 1998

Il Ministro: TREU

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 251

98A11058

DECRETO 13 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori pelo angora» a r.l., in Zubiena.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996, in materia di decentramento alla direzione provinciale del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Esaminati gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività della società cooperativa «Produttori pelo angora», con sede in Zubiena, dai quali risulta che non sono stati depositati i bilanci negli ultimi due esercizi sociali;

Tenuto conto del parere favorevole della commissione centrale delle cooperative per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Produttori pelo angora» a r.l., con sede in Zubiena, costituita per rogito Bilotti Paolo in data 22 ottobre 1982, registro società n. 8932, tribunale di Biella, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore.

Vercelli, 13 novembre 1998

Il direttore: CORRENTE

98A11100

DECRETO 10 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Omnibus», in Maruggio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Omnibus», con sede in Maruggio, costituita per rogito notaio Arcangelo Rinaldi in data 7 dicembre 1990, repertorio n. 14434, registro società n. 10952, tribunale di Taranto.

Taranto, 10 dicembre 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A11096

DECRETO 10 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi agricoli», in Lizzano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 4 febbraio 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Servizi agricoli», con sede in Lizzano, costituita per rogito notaio Angelina Latorraca in data 7 marzo 1986, repertorio n. 125, registro società n. 8027, tribunale di Taranto.

Taranto, 10 dicembre 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A11097

DECRETO 10 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Edilnuova», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 3 novembre 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edilnuova», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giandomenico Cito in data 21 aprile 1983, repertorio n. 1043, registro società n. 6390, tribunale di Taranto.

Taranto, 10 dicembre 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A11098

DECRETO 10 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Gli amici», in Palagianello.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella seduta del 3 novembre 1998;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Gli amici», con sede in Palagianello, costituita per rogito notaio Girolamo Bonfrate in data 16 maggio 1989, repertorio n. 257454, registro società n. 10208, tribunale di Taranto.

Taranto, 10 dicembre 1998

Il direttore: ANDRISANI

98A11099

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 novembre 1998.

Approvazione di tabelle UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (18° gruppo).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego di gas combustibile;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 7, e successive modificazioni, concernente le norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente il regolamento di attuazione della citata legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico;

Sentita l'apposita commissione tecnica costituita per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, di approvare le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI), in tabelle con la denominazione UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere effettuati secondo le regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile;

Considerato che le predette norme si estendono anche agli usi similari di cui all'art. 1 della citata legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e cioè, a quelli analoghi, nel fine operativo, negli usi domestici e da questi differiscono perché richiedono apparecchi o installazioni diverse;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, i materiali, i componenti e gli impianti costruiti secondo le tabelle CEI e UNI-CIG, si presumono soddisfare la regola dell'arte per la salvaguardia della sicurezza;

Considerato che le tabelle UNI-CIG relative ai materiali e ai componenti, destinati alla realizzazione degli impianti, non rientrano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, di recepimento della direttiva CEE/90/396 sugli apparecchi a gas combustibile;

Visto che, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218, le modalità per effettuare l'adeguamento, i controlli e le verifiche ivi previste sono state pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione - UNI con la norma specifica UNI-CIG 10738;

Considerato che le tabelle UNI-CIG, pur mantenendo il carattere di norme volontarie, e pertanto non costituendo regole tecniche ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 317, di recepimento della direttiva CEE/83/189, conferiscono ai materiali, prodotti e impianti, costruiti secondo le stesse tabelle, presunzione di conformità alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza;

Considerata la necessità, per la più ampia divulgazione possibile, di pubblicare dette norme nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in allegato al decreto di approvazione, trattandosi di norme finalizzate alla salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, in analogia alla pubblicazione delle corrispondenti norme oggetto di disciplina comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e pubblicata nell'allegato I parte integrante del presente decreto, la seguente tabella UNI-CIG, norma tecnica per la salvaguardia della sicurezza (18° gruppo):

UNI-CIG 10738 - Edizione maggio 1998 - «Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990 - Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali».

2. L'allegato *F* alla tabella UNI-CIG 10738 è sostituito dalla scheda di presentazione dei risultati delle verifiche, riportata nell'allegato II, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con i relativi allegati, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1998

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO I

NORMA ITALIANA

Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990
Linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali

UNI 10738

MAGGIO 1998

Gas plants for domestic use dating before 13th March 1990
Guidelines for verifying functional characteristics

DESCRITTORI	Impianto a gas per uso domestico, materiale, ventilazione, aerazione locali, scarico prodotti della combustione, apparecchio
CLASSIFICAZIONE ICS	91.140.40

SOMMARIO

La norma fornisce le linee guida per effettuare la verifica delle caratteristiche funzionali degli impianti a gas per uso domestico, preesistenti alla data del 13 marzo 1990, alimentati a gas combustibile, ovvero agli impianti asserviti ad apparecchi con singola portata termica non maggiore di 35 kW.

RELAZIONI NAZIONALI	
RELAZIONI INTERNAZIONALI	
ORGANO COMPETENTE	CIG - Comitato Italiano Gas
RATIFICA	Presidente dell'UNI, delibera del 20 aprile 1998
RICONFERMA	

UNI
Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Via Battistotti Sassi, 11B
20133 Milano, Italia

PREMESSA

La presente norma è stata elaborata dal CIG (Comitato Italiano Gas - viale Brenta 27, 20139 Milano), ente federato all'UNI, è stata rivista da una Commissione istituita presso il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, ed è stata approvata per la sua presentazione alla Commissione Centrale Tecnica dell'UNI il 20 ottobre 1997.

È stata quindi esaminata ed approvata dalla Commissione Centrale Tecnica, per la pubblicazione come norma raccomandata, il 26 marzo 1998.

La norma contiene delle linee guida per la verifica delle caratteristiche funzionali degli impianti a gas, connesse agli obiettivi della legge 1083/1971. Essa riguarda gli impianti costruiti prima del 13 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 46/1990; per gli impianti costruiti successivamente a tale data, deve essere fornita ed essere disponibile la dichiarazione di conformità, secondo l'art. 9 della Legge 46/1990 ed il Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 febbraio 1992 (G.U. n° 49 del 28 febbraio 1992).

---

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente norma fornisce le linee guida per effettuare la verifica delle caratteristiche funzionali degli impianti a gas per uso domestico preesistenti alla data del 13 marzo 1990[1].

Essa si applica agli impianti per uso domestico alimentati a gas combustibile [sia gas naturale (metano), sia gas di petrolio liquefatto (GPL), sia gas manifatturato], comprendenti apparecchi con singola portata termica non maggiore di 35 kW (30 000 kcal/h)[2].

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI 7140	Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili non metallici per allacciamento
UNI 9891	Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua
UNI 10642	Apparecchi a gas - Classificazione in funzione del metodo di prelievo dell'aria comburente e di scarico dei prodotti della combustione

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente norma si applicano le definizioni seguenti:

3.1 **ventilazione**: Afflusso dell'aria necessaria alla combustione.

3.2 **aerazione**: Ricambio dell'aria necessaria sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare miscele con un tenore pericoloso di gas non combusti.

4 VERIFICA DELLA VENTILAZIONE

4.1 Nei locali in cui sono installati degli apparecchi a gas di cottura e/o a circuito di combustione aperto (tipo A o B) (per la classificazione degli apparecchi vedere appendice A) è necessario che siano presenti una o più aperture di ventilazione permanenti verso l'esterno con i seguenti requisiti:

a) avere complessivamente una sezione libera di 5,16 cm^2 per ogni kW (6 cm^2 per ogni 1 000 kcal/h) di portata termica del/degli apparecchio/i, con minimo di 100 cm^2;

b) quando praticate nelle pareti devono essere protette con griglia, reti metalliche, ecc. che non riducano la sezione netta richiesta;

c) essere praticate preferibilmente nella parte bassa della parete esterna o delle portefinestre.
Qualora siano realizzate nella parte alta delle pareti o degli infissi (finestre, porte, cassonetti di serrande avvolgibili o simili)[3], le sezioni libere devono essere maggiorate del 50%, cioè 7,74 cm^2 per ogni kW (9 cm^2 per ogni 1 000 kcal/h) con un minimo di 150 cm^2, secondo le indicazioni riportate nel prospetto C.2.
In presenza di portate termiche complessive maggiori di 35 kW (30 000 kcal/h), la superficie di ventilazione deve essere comunque non minore del valore ottenuto con la seguente relazione:

5,16 cm^2 per ogni kW (6 cm^2 per ogni 1 000 kcal/h)

---

1) Data coincidente con l'entrata in vigore della Legge 5 marzo 1990, n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti.

2) Nel testo della presente norma i valori di portata termica vengono espressi in kilowatt (kW) in conformità al Sistema Internazionale di misura (SI); tenuto conto che la realizzazione degli impianti preesistenti può risalire a periodi anche non recenti, in cui era ancora in vigore o comunque molto diffusa come unità di misura la kilocaloria all'ora, tale unità viene per praticità indicata tra parentesi, di fianco ad ogni valore espresso in kilowatt.

3) Nel controllare le aperture di ventilazione non praticate nella muratura, occorre poterne misurare le dimensioni nette ed assicurarsi che in ogni posizione dei serramenti sia garantito il libero passaggio dell'aria.

d) la sezione necessaria alla ventilazione può essere costituita anche da una fessura tra una porta che dia verso l'esterno ed il pavimento, purché si abbia la superficie prevista in c) per la posizione bassa.

4.1.1 I locali contenenti solo apparecchi di cottura dotati di dispositivi di controllo di fiamma e con portata termica non superiore a 11,6 kW (10 000 kcal/h), si considerano idonei dal punto di vista della ventilazione se hanno volume uguale o maggiore di 20 m^3 (superficie in pianta circa 7 m^2) e dispongono di finestre o portefinestre prospicienti l'esterno apribili (per l'aerazione vedere 5).

Ai fini del calcolo del volume del locale di installazione può essere considerato anche il locale contiguo e comunicante senza interposizione di porte, purché detto locale rispetti i seguenti requisiti:

- non sia adibito a camera da letto;
- non vi siano installati altri apparecchi a gas;
- non sia un ambiente con pericolo di incendio (per esempio autorimessa, magazzino di materiali combustibili, ecc.).

I locali contenenti apparecchi di cottura privi di dispositivi di controllo di fiamma sul piano di lavoro, o con volume minore di 20 m^3, devono essere ventilati a mezzo di apposite aperture verso l'esterno aventi superficie minima pari a 100 cm^2, indipendentemente dalla presenza di finestre o portefinestre.

4.1.2 Nei locali in cui sono installati apparecchi di tipo A (non collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione) (per la classificazione degli apparecchi vedere appendice A), devono essere presenti due aperture, verso l'esterno, ciascuna di sezione minima di 100 cm^2, una in posizione bassa, per la ventilazione, l'altra in posizione alta per l'aerazione.

I locali contenenti apparecchi di tipo A, non devono essere adibiti ad uso bagno o doccia, nè camere da letto; inoltre devono avere un volume maggiore di 12 m^3.

4.2 Gli apparecchi a circuito di combustione stagno rispetto al locale di installazione (apparecchi di tipo C) non sono soggetti a prescrizioni di ventilazione.

In ogni caso la presa esterna dell'aria di combustione (terminale) deve essere libera da ogni ostruzione, in buono stato di conservazione e fissata stabilmente.

4.3 Nel caso non sia possibile effettuare la ventilazione diretta del locale come sopra descritto, si può realizzare la ventilazione indiretta con gli stessi requisiti di cui sopra, da un locale adiacente, purché tale locale non sia una camera da letto, o un locale con pericolo di incendio (per esempio autorimessa), non sia in depressione rispetto al locale da ventilare (per esempio per presenza di altri apparecchi di combustione con circuito di combustione aperto, elettroventilatori o simili) e sia collegato al locale da ventilare da aperture aventi le medesime dimensioni di quelle sopra descritte, praticabili anche nella porta di passaggio da un locale all'altro.

4.4 Per la verifica della corretta ventilazione si devono prima rilevare il tipo e i dati di targa (portata termica) degli apparecchi (di cottura e/o a circuito di combustione aperto) presenti nel locale, in modo da poter calcolare le aperture di ventilazione necessarie.

Nel caso non siano disponibili i dati di targa, si possono assumere i valori riportati nell'appendice B.

Successivamente si procede alla misurazione della sezione netta delle aperture per accertarne la conformità a quanto richiesto.

Si deve controllare anche che le aperture siano libere da ostruzioni.

Nelle appendici C e D sono riportati alcuni esempi per il calcolo delle superfici di ventilazione.

Se si vogliono accertare le condizioni di ventilazione, in mancanza dei requisiti di cui sopra, è indispensabile effettuare idonee prove strumentali e stabilire comunque i provvedimenti da adottare.

5 VERIFICA DELL'AERAZIONE DEI LOCALI

5.1 Nei locali dove sono installati apparecchi di tipo A o di cottura, non dotati di condotti di scarico dei prodotti della combustione all'esterno, deve essere garantita una idonea aerazione sia per lo smaltimento dei prodotti della combustione, sia per evitare l'eventuale formazione di miscele con tenore pericoloso di gas non combusto.

5.2 Nei locali in cui sono installati apparecchi di tipo A, oltre all'apertura di ventilazione di cui in 4.1, deve essere presente anche un'altra apertura per l'aerazione, ubicata nella parte alta del locale ed avente una superficie minima netta non minore di 100 cm^2.

5.3 Nei locali in cui sono installati solo apparecchi di cottura privi della cappa per lo scarico dei prodotti della combustione (vedere 6.1), l'aerazione del locale si ritiene soddisfatta in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

5.3.1 un elettroventilatore (estrattore) applicato alla parete esterna o alla finestra, oppure collegato ad un apposito condotto di scarico verso l'esterno, da mettere in funzione durante tutto il tempo di funzionamento dell'apparecchio di cottura.

In questo caso devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- il ventilatore non può tassativamente essere collegato a canne fumarie destinate allo scarico di apparecchi diversi da quelli di cottura, quali caldaie, scaldabagni e stufe anche se installati su altri piani;
- nel locale non vi deve essere alcun condotto di scarico funzionante o fuori servizio, a meno che non sia tappato o sigillato;
- l'elettroventilatore deve avere una portata di aria di almeno 2 m^3/h ogni 1 000 kcal/h di portata termica installata:

oppure mediante:

5.3.2 un apposito foro, verso l'esterno, nella parte alta della parete o dell'infisso con una superficie netta non minore di 100 cm^2. Tale foro non concorre al calcolo della superficie di ventilazione prevista in 4.1.

Tuttavia l'apertura di ventilazione di cui in 4.1, può essere coincidente con quella di aerazione sopra descritta (con esclusione degli impianti alimentati a GPL, vedere appendice D), in tale caso l'apertura unica deve risultare ubicata necessariamente nella parte alta del locale ed avere una superficie netta non minore di 250 cm^2.

Nell'appendice D sono riportati alcuni esempi riferiti alle superfici di aerazione e di ventilazione dei locali contenenti solo apparecchi di cottura.

6 VERIFICA DELL'EFFICIENZA DEI SISTEMI DI SCARICO DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE (SCARICO DEI FUMI)

6.1 Apparecchi di cottura

Gli apparecchi di cottura dei cibi devono scaricare i prodotti della combustione in apposite cappe che comunque devono essere collegate a condotti specificatamente dedicati, oppure scaricare direttamente all'esterno (a parete).

Nei condotti dove scaricano le cappe degli apparecchi di cottura non è consentito convogliare lo scarico di qualsiasi altro apparecchio.

In alternativa allo scarico per mezzo della cappa è consentito adottare uno dei requisiti specificati in 5.3.

6.2 Apparecchi di tipo B a tiraggio naturale

Gli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale devono scaricare i prodotti della combustione in appositi camini o canne fumarie collettive ramificate (di seguito denominate canne fumarie) oppure direttamente all'esterno (a parete).

Canali da fumo

Il canale da fumo, che collega l'apparecchio al camino, canna fumaria o terminale esterno, deve presentare i seguenti requisiti:

- non deve essere deteriorato per effetto del calore, delle eventuali condense o da altre cause;
- deve avviare in maniera adeguata il flusso ascendente dei prodotti della combustione verso l'imbocco al camino, canna fumaria, dispositivo di scarico;
- deve essere ben fissato in maniera da impedire lo scollegamento accidentale sia dell'apparecchio sia dell'imbocco del camino o canna fumaria;
- deve ricevere lo scarico dei prodotti della combustione di un solo apparecchio;
- lungo tutto il percorso del canale da fumo non devono essere presenti serrande o altri sistemi di chiusura;
- deve avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio. Nel caso in cui la canna fumaria avesse un diametro minore di quello dei canali da fumo deve essere effettuato un raccordo conico.

È consentito che due apparecchi a gas, situati nello stesso ambiente, scarichino in un apposito canale da fumo collettore, purché vengano rispettate le prescrizioni seguenti:

a) gli apparecchi siano similari per tipo e portata termica, per esempio due caldaie, una caldaia ed uno scaldabagno oppure due stufe;

b) il collettore abbia una sezione di passaggio non minore della somma delle sezioni dei canali da fumo dei due apparecchi.

In alternativa al collettore, due apparecchi similari possono scaricare i prodotti della combustione direttamente in un unico camino, purché tra l'asse dei due imbocchi al camino stesso vi sia una distanza non minore di 25 cm.

6.3 Apparecchi di tipo B a tiraggio forzato e di tipo C

Canali da fumo

Gli apparecchi di tipo B (vedere appendice A) a tiraggio forzato sono quelli a circuito di combustione aperto che dispongono di un elettroventilatore per evacuare forzatamente i fumi dell'apparecchio stesso.

I canali da fumo degli apparecchi di tipo B a tiraggio forzato e degli apparecchi di tipo C (per questi ultimi nel caso di canale dell'aria separato dal canale da fumo) devono essere a tenuta dei prodotti della combustione e non devono essere di tipo corrugato. Inoltre i canali da fumo non devono essere corrosi o deteriorati.

I canali da fumo devono essere ben fissati sia all'apparecchio sia al sistema di evacuazione dei prodotti della combustione.

6.4 Scarico diretto all'esterno dei prodotti della combustione degli apparecchi di tipo B e C (a tiraggio naturale e forzato)

Nel caso gli apparecchi scarichino direttamente all'esterno (a parete), il terminale di tiraggio deve essere posizionato al di fuori dell'area di rispetto indicata nell'appendice E; in pratica i fumi non devono fuoriuscire all'esterno degli edifici nelle zone vicine ad eventuali aperture quali finestre, portefinestre, aperture di ventilazione, ecc. La stessa appendice riporta le distanze in funzione della tipologia degli apparecchi (a tiraggio naturale o forzato). Tali distanze si applicano agli apparecchi con portata termica maggiore di 4 kW (3 440 kcal/h).

I terminali di tiraggio degli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale devono essere posizionati in modo da convogliare i fumi verso l'alto e non obliquamente ed orizzontalmente.

6.5 Scarico dei prodotti della combustione in camini e canne fumarie

Per camino si intende un condotto singolo che riceve lo scarico di un solo apparecchio, o due come sotto specificato, mentre le canne fumarie sono costituite essenzialmente da un collettore collegato tramite condotti secondari (rami) agli apparecchi ubicati sui diversi piani degli stabili.

I camini possono ricevere lo scarico di un solo apparecchio. È consentito lo scarico di due apparecchi, ubicati nello stesso locale, purché vengano rispettate le prescrizioni precedentemente descritte in 6.2.

Le canne fumarie collettive ramificate possono ricevere lo scarico solo da apparecchi a gas di tipo B a tiraggio naturale tenendo presente che:

- è consentito lo scarico di un solo apparecchio per piano;
- gli apparecchi sui vari piani devono avere una portata termica similare (cioè che non differisca tra loro più del 30%);
- ogni canna fumaria può servire massimo otto piani, il nono deve scaricare attraverso il condotto secondario, direttamente nel comignolo.

6.6 Controllo dell'efficienza dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione degli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale

I controlli di cui ai punti precedenti devono formare oggetto di un esame visivo preliminare. Di seguito invece vengono descritte le prove da effettuare per la verifica dell'efficienza dei sistemi di scarico.

L'efficienza dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione degli apparecchi di tipo B a tiraggio naturale può essere verificata secondo la procedura prevista dalla normativa tecnica, specifica in materia. Possono comunque essere seguite le seguenti modalità:

- chiudere porte e finestre del locale;
- azionare gli eventuali elettroventilatori o cappe aspiranti;
- accendere l'apparecchio oggetto della prova e gli altri eventuali apparecchi (esclusi quelli a circuito di combustione stagno) alla massima portata termica;
- trascorsi 10 min, con tutte le apparecchiature in funzione, si accosta lungo tutto il bordo dell'interruttore di tiraggio dell'apparecchio in prova un fiammifero o una candela o, preferibilmente, un fiammifero fumogeno o un prodotto analogo.

Se il tiraggio è corretto la fiamma o i fumi saranno attirati nell'interruttore di tiraggio. Altrimenti i prodotti della combustione che non evacuano correttamente tenderanno a respingere la fiamma o i fumi.

Un altro metodo pratico per il controllo dell'efficienza del tiraggio, consiste nell'accostare alle aperture sul mantello degli apparecchi in corrispondenza dell'interruttore di tiraggio, o ai bordi dello stesso, nelle medesime condizioni di funzionamento di cui sopra, una placca cromata o uno specchio passato prima sotto acqua fredda corrente ed asciugato. Se la placca o lo specchio si appannano significa che il sistema di scarico non è efficiente ed i fumi rientrano nell'ambiente. In alternativa alla placca o allo specchio si possono utilizzare anche appositi strumenti elettronici.

Se le prove con fiamme o fumi, oppure con placca cromata o specchio forniscono risultati incerti, oppure si rilevano alcuni degli indizi sottocitati, occorre, nelle medesime condizioni di prova, effettuare il controllo del tiraggio, a valle del rompitiraggio, mediante un apposito strumento (per esempio un deprimometro).

Indizi della non corretta efficienza del sistema di scarico dei prodotti della combustione o dell'intasamento dello scambiatore di calore, sono dati dalla presenza di depositi di sporco all'imbocco del camino, dal deterioramento del colore dell'involucro dell'apparecchio e dalla presenza di muffa o di umidità sulle pareti limitrofe e sui vetri delle finestre. Questi ultimi fenomeni sono più evidenti nei periodi molto freddi, bisogna però verificare che l'umidità non sia dovuta ad altre cause, come la cottura dei cibi.

Nel caso la prova di tiraggio evidenzi la fuoriuscita dei prodotti della combustione nell'ambiente oppure si abbia un risultato incerto, è indispensabile effettuare una verifica delle condizioni di tutta la canna fumaria.

7 VERIFICA DELLA TENUTA DELL'IMPIANTO INTERNO DI ADDUZIONE DEL GAS COMBUSTIBILE (TUBAZIONI E LORO ACCESSORI)

La verifica ha lo scopo di accertare la tenuta dell'impianto interno cioè l'assenza di perdite di gas dalle tubazioni a partire dal contatore (o dalle bombole oppure dai serbatoi fissi per il GPL) fino agli apparecchi di utilizzazione.

Le tubazioni degli impianti interni possono essere in vista, sotto traccia (cioè all'interno delle pareti) o interrate.

L'impianto interno deve presentare le seguenti caratteristiche ed essere conforme alle prescrizioni sottoriportate:

- gli impianti alimentati da GPL (sia da bombole che da serbatoi fissi) devono avere solo tubazioni collocate in vista e, negli eventuali attraversamenti di muri e di solette, devono avere un tubo di protezione esterno (guaina);
- gli impianti interni alimentati da GPL (sia da bombole che da serbatoi fissi) non possono essere installati in locali con il pavimento al di sotto del piano di campagna;
- è vietata la posa in opera delle tubazioni nei camini, nelle canne fumarie, nei condotti di scarico delle immondizie, nei vani ascensori o vani per il contenimento di tubazioni per altri servizi.
  Qualora la tubazione attraversi ambienti con pericolo di incendio, (quali autorimesse, magazzini di materiali combustibili, ecc.) il tubo deve essere collocato in apposita guaina metallica;
- subito prima di ogni apparecchio di utilizzazione o di ogni flessibile deve essere sempre presente un rubinetto di intercettazione, posto in posizione facilmente visibile ed accessibile;
- gli apparecchi montati in modo fisso devono essere allacciati all'impianto con raccordi rigidi o con tubi flessibili di acciaio, secondo UNI 9891. Gli altri apparecchi (per esempio quelli di cottura), ad eccezione di quelli ad incasso, possono essere allacciati anche con tubi non metallici (gomma o elastomeri).

I tubi non metallici non devono avere lunghezza maggiore di 1,5 m, devono essere facilmente ispezionabili e fissati solidamente ai portagomma con apposite fascette metalliche, o con raccordi filettati, laddove l'apparecchio dispone di attacco anch'esso filettato; non devono presentare strozzature, non devono essere soggetti a sforzi di trazione o torsione od essere a contatto con corpi taglienti, spigoli vivi e simili e non devono essere esposti a temperature maggiori di 50 °C. Ciascun flessibile non metallico, di cui alla UNI 7140, riporta la data entro la quale deve essere sostituito.

L'ispezione visiva di quanto sopra costituisce la parte preliminare della procedura di controllo ed è limitata alle parti in vista; essa è accompagnata anche all'accertamento della manovrabilità di tutti i rubinetti.

7.1 Tenuta dell'impianto interno di adduzione del gas

È necessario procedere alla verifica della tenuta dell'impianto da effettuarsi secondo una o più delle seguenti modalità:

a) in generale effettuando una prova alla pressione di rete con l'utilizzo di manometri di tipo tradizionale o elettronico o altri strumenti equivalenti, opportunamente raccordati all'impianto (mediante la presa di pressione dell'apparecchio);

b) sulle giunzioni in vista mediante soluzione saponosa o idonei prodotti, anche al fine di localizzare la dispersione; oppure mediante cercafughe elettronici;

c) oppure verificando che a valle del misuratore, dopo avere alimentato con gas combustibile l'impianto, ma con tutti gli utilizzatori non in funzione, per un periodo di almeno 15 min il misuratore stesso non segnali passaggio di gas.

Se si dovesse avvertire l'odore di gas, oppure l'esito della prova di tenuta sia dubbio o evidenzi delle perdite è necessario effettuare la prova di tenuta, in conformità alla normativa vigente, con idonea strumentazione e ricercare la causa della perdita stessa per gli eventuali successivi interventi di risanamento dell'impianto. Nel caso si debba intervenire sull'impianto, l'intervento deve essere effettuato secondo la normativa vigente.

8 ESISTENZA E FUNZIONALITÀ DEI DISPOSITIVI DI SORVEGLIANZA DI FIAMMA

8.1 Per tutti gli apparecchi di riscaldamento o produzione di acqua calda è necessario verificare che gli stessi siano dotati dei sistemi di sicurezza per la sorveglianza di fiamma, atti ad interrompere l'afflusso del gas nel caso di spegnimento accidentale delle fiamme stesse (bruciatori).

8.2 Verifica di funzionalità

Ove non esista un rapporto di controllo e/o manutenzione relativo all'ultimo biennio, la verifica della funzionalità dei dispositivi di sorveglianza di fiamma si effettua nel modo seguente:

a) Apparecchi dotati di termocoppie
La funzionalità delle termocoppie si controlla come segue: si inizia con la sola fiamma pilota in funzione; quest'ultima deve essere spenta chiudendo il rubinetto di intercettazione del gas a monte dell'apparecchio; entro 60 s dallo spegnimento si deve avvertire lo scatto della valvola di blocco; successivamente, ove l'apparecchio lo consenta senza lo smontaggio di parti funzionali dello stesso, si riapre il rubinetto di intercettazione e si prova ad accendere la fiamma pilota (senza intervenire sul sistema di accensione) con un fiammifero. Se la fiamma pilota non si riaccende il sistema di sicurezza è efficiente.

b) Apparecchi dotati di un sistema elettronico (ionizzazione di fiamma)
Per gli apparecchi che dispongono di sistemi a ionizzazione di fiamma, la prova si effettua accendendo l'apparecchio (il bruciatore principale), quindi si chiude il rubinetto di intercettazione del gas a monte dell'apparecchio; a questo punto il bruciatore si spegne e l'apparecchio (sempre con rubinetto chiuso) effettua automaticamente il tentativo di riaccensione per 10 s circa, dopo di che deve verificarsi il blocco dell'apparecchio.

La verifica può essere effettuata anche controllando il fermo del misuratore dopo lo spegnimento della fiamma, senza interventi sul rubinetto di arresto manuale.

8.2.1 Per gli apparecchi di cottura, se dotati di sorveglianza di fiamma, la verifica del dispositivo si esegue nel modo seguente:

- accendere un bruciatore solo ed attendere 1 min circa, quindi spegnerlo chiudendo il rubinetto (di comando) dell'apparecchio. Entro 60 s dallo spegnimento si deve avvertire lo scatto della valvola di blocco;
- procedere quindi nello stesso modo per gli altri bruciatori.

9 DISPOSITIVI RIVELATORI DI GAS NATURALE O DI GPL (SE PRESENTI)[4)]

L'eventuale impiego di dispositivi rivelatori di gas naturale o di GPL può contribuire, con funzioni aggiuntive ma non sostitutive, alla sicurezza di impiego del gas combustibile, mediante una funzione di rilevamento e di attivazione dell'intercettazione del gas stesso, in eventi eccezionali non intenzionali; tale impiego non esonera comunque dal rispetto di tutti i requisiti prescritti nei precedenti punti della presente norma, mentre le verifiche, ove siano presenti tali dispositivi, devono anche essere volte all'accertamento materiale della funzione svolta, solo mediante gli appositi strumenti di prova con iniettore di gas calibrato (per esempio: cuffie, maschere, ecc.).

Può essere verificato, se del caso, che detti dispositivi:

- non abbiano superato la scadenza indicata dal costruttore;
- siano conformi alla norma tecnica di riferimento. La conformità deve risultare da idonea attestazione;
- non diano segnali di guasto.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche, deve essere segnalata all'utente la non idoneità dell'apparecchio a svolgere la propria funzione.

4) **rivelatore di gas (RG)**: Dispositivo costituito da almeno un elemento sensore atto a rivelare una determinata concentrazione di gas in aria, un dispositivo atto a generare il segnale di allarme, elementi per il comando a distanza di altri dispositivi. Il RG può contenere l'alimentatore. Quando il RG non è direttamente alimentato dalla rete di pubblica distribuzione dell'energia elettrica, tramite alimentatore incorporato, il costruttore deve specificare l'alimentatore esterno da impiegare ed indicarne tutte le caratteristiche atte ad individuarlo (definizione conforme a quella della UNI CEI 70028).

10 RISULTATI DELLA VERIFICA

I risultati del sopraluogo di verifica devono essere riportati in un apposito documento (scheda di verifica) secondo il modello riportato in appendice F.

Tale documento deve essere predisposto in duplice copia, una per il committente ed una per il dichiarante.

APPENDICE A (informativa) CLASSIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI A GAS[5)]

A.1 Apparecchi di cottura

Apparecchi destinati alla cottura dei cibi quali fornelli, forni a gas e piani di cottura siano essi ad incasso, separati fra loro oppure incorporati in un unico apparecchio chiamato solitamente "cucina a gas".[6)]

A.2 Apparecchi di tipo A

Apparecchio non previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l'apparecchio è installato. Il prelievo dell'aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono nel locale di installazione.[7)]

A.3 Apparecchi di tipo B

Apparecchio previsto per il collegamento a canna fumaria o a dispositivo che scarica i prodotti della combustione all'esterno del locale in cui l'apparecchio è installato. Il prelievo dell'aria comburente avviene nel locale di installazione e lo scarico dei prodotti della combustione avviene all'esterno del locale stesso.[8)]

A.4 Apparecchi di tipo C

Apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo aria comburente, camera di combustione, scambiatore di calore e scarico dei prodotti della combustione) è a tenuta rispetto al locale in cui l'apparecchio è installato. Il prelievo dell'aria comburente e lo scarico dei prodotti della combustione avvengono direttamente all'esterno del locale.[9)]

5) La classificazione e le definizioni di cui in A.2, A.3 e A.4 sono conformi a quelle della UNI 10642.

6) È importante ricordare che anche gli apparecchi di cottura devono scaricare all'esterno i prodotti della combustione.

7) Fanno parte di questa tipologia di apparecchi: scaldabagni istantanei (fino a 5 l/min), scaldabagni ad accumulo fino a 50 l di capacità e piccole stufe di portata termica fino a 4,2 kW.

8) Gli apparecchi di questo tipo sono anche definiti "a circuito di combustione aperto". Possono appartenere a questo tipo, apparecchi quali: caldaie, scaldabagni istantanei e ad accumulo, stufe, generatori di aria calda e radiatori a gas, ecc.

9) Gli apparecchi di questo tipo sono anche definiti "a circuito di combustione stagno". Possono appartenere a questo tipo, apparecchi quali: caldaie, scaldabagni istantanei e ad accumulo, stufe, generatori di aria calda e radiatori a gas, ecc.

APPENDICE B (informativa) VALORI INDICATIVI DELLE PORTATE TERMICHE DEGLI APPARECCHI A GAS

prospetto B.1 **Valori indicativi delle portate termiche degli apparecchi a gas**

Apparecchio utilizzatore	Portata termica	
	kW	(kcal/h)
Fornello	5,2	4 500
Cucina con forno	11,6	10 000
Scaldabagno istantaneo (10 l/min)	20	17 200
Scaldacqua istantaneo	11,6	10 000
Scaldabagno ad accumulo	5,8	5 000
Lavabiancheria	9,3	8 000
Stufa	8,1	7 000
Caldaia per riscaldamento e produzione di acqua calda	28	24 000
Caldaia per solo riscaldamento	11,6	10 000

APPENDICE C (informativa) ESEMPI INDICATIVI RELATIVI ALLA SEZIONE DELLE APERTURE DI VENTILAZIONE

prospetto C.1 **Esempi di calcolo della sezione delle aperture di ventilazione**

Apparecchio	Portata termica kW	Apertura di ventilazione cm^2	
		in basso (5,16 cm^2 × il n° di kW, con un minimo di 100 cm^2)	in alto (7,74 cm^2 × il n° di kW, con un minimo di 150 cm^2)
Fornello	5,2	5,2 × 5,16 = 26,8 minore del minimo richiesto	5,2 × 7,74 = 40,2 minore del minimo richiesto
Totale apertura		100	150
Fornello Scaldabagno (tipo B)	5,2 20	5,2 × 5,16 = 26,8 20 × 5,16 = 103,2	5,2 × 7,74 = 40,2 20 × 7,74 = 154,8
Totale apertura		130	195,0
Fornello Caldaia (tipo B)	5,2 28	5,2 × 5,16 = 26,8 28 × 5,16 = 144,5	5,2 × 7,74 = 40,2 28 × 7,74 = 216,7
Totale apertura		171,3	256,9

prospetto C.2 **Portate termiche degli apparecchi in funzione delle sezioni delle aperture e della loro ubicazione**

Portata termica complessiva degli apparecchi	Ubicazione delle aperture	
	in basso cm^2	in alto cm^2
fino a 19,38 kW (16 670 kcal/h)	100	150
da 19,39 kW (16 672 kcal/h) a 29 kW (~ 25 000 kcal/h)	150	225
da 29,1 kW (25 020 kcal/h) a 35 kW (~ 30 000 kcal/h)	180	270

prospetto C.3 **Corrispondenze geometriche tra alcune superfici della sezione e le dimensioni delle aperture di ventilazione (al netto dell'ingombro di griglie, deflettori, ecc.)**

Superficie richiesta cm^2	Apertura quadrata lato × lato cm	Apertura rotonda Diametro cm
100	10 × 10	11,3
130	11,4 × 11,4	12,9
150	12,2 × 12,2	13,8
170	13 × 13	14,7
195	14 × 14	15,8
255	16 × 16	18

APPENDICE D (informativa) VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI IN CUI SONO INSTALLATI SOLO APPARECCHI DI COTTURA CON PORTATA TERMICA NON MAGGIORE DI 11,6 kW (10 000 kcal/h)

prospetto D.1 **Dati inerenti la ventilazione e l'aerazione**

Sorveglianza di fiamma	Cappa	Volume del locale > 20 (m^3)	Apertura di ventilazione cm^2	Apertura di aerazione**) cm^2
Si	Si	Si	-***)	-***)
Si	Si	No	100 in basso (150 se in alto)	-
Si	No	Si	-	100 in alto
Si	No	No	100 in basso*)	100 in alto*)
No	Si	Si o No	100 in basso (150 se in alto)	-
No	No	Si o No	100 in basso*)	100 in alto*)

*) Per gli impianti alimentati con metano o gas manifatturato, in alternativa ai due fori (in alto ed in basso), se ne può prevedere uno, ubicato necessariamente in alto da 250 cm^2.
Per gli impianti alimentati a GPL devono essere previsti i due fori.
**) Apertura in alternativa a elettroventilatore (estrattore) (vedere 5.3.1).
***) Il locale deve avere finestra apribile o portafinestra apribile, prospiciente l'esterno.

APPENDICE E (normativa) POSIZIONAMENTO DEI TERMINALI DI TIRAGGIO PER APPARECCHI A GAS CON PORTATA TERMICA MAGGIORE DI 4 kW

prospetto E.1 **Posizionamento dei terminali per apparecchi a gas a tiraggio naturale in funzione della loro portata termica**

Posizionamento del terminale	Distanze (figure E.1 ed E.2)	Apparecchi da 4 a 7 kW mm min.	Apparecchi oltre 7 fino a 16 kW mm min.	Apparecchi oltre 16 fino a 35 kW mm min.
Sotto finestra	*A*	1 000*)	1 500	2 500
Da una finestra adiacente	*B*	400	400	400
Sotto apertura di aerazione e/o ventilazione	*C*	1 000*)	1 500	2 500
Da una apertura di aerazione e/o ventilazione adiacente	*D*	600	600	600

*) Riducibili a 400 mm per apparecchi da riscaldamento installati sotto il vano finestra.

prospetto E.2 **Posizionamento dei terminali per apparecchi a gas a tiraggio forzato in funzione della loro portata termica**

Posizionamento del terminale	Distanze (figure E.1 ed E.2)	Apparecchi da 4 a 7 kW mm min.	Apparecchi oltre 7 fino a 16 kW mm min.	Apparecchi oltre 16 fino a 35 kW mm min.
Sotto finestra	*A*	300	500	600
Da una finestra adiacente	*B*	400	400	400
Sotto apertura di aerazione e/o ventilazione	*C*	300	500	600
Da una apertura di aerazione e/o ventilazione adiacente	*D*	600	600	600

figura E.1 **Area di rispetto per finestre**

Legenda

1 Area di rispetto
2 Finestra
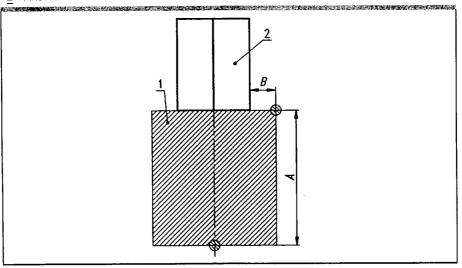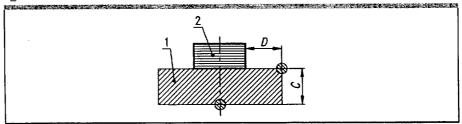
figura E.2 **Area di rispetto per aperture di aerazione e/o ventilazione**

Legenda

1 Area di rispetto
2 Apertura di aerazione e/o ventilazione

APPENDICE F (normativa)

VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI IMPIANTI A GAS COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO, PREESISTENTI ALLA DATA DEL 13 MARZO 1990*). SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Il sottoscritto ....

Titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ....

Operante nel settore .... con sede in via ....

n° .... Comune .... (prov.) .... tel ....

P. IVA ....

☐ iscritta nel registro delle ditte (R.D.20.9.1934, n° 2011) ....
della camera C.I.A.A. di ....

☐ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985, n° 443)
di .... n° ....

☐ estremi dell'abilitazione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n° 46 (art. 1, comma 1, lettera e)
....

☐ iscritto all'albo professionale degli/dei .... di .... al n° ....

in relazione all'impianto gas al servizio di apparecchi di:

☐ cottura n° .... tipo ....
☐ produzione acqua calda per uso sanitario n° .... tipo ....
☐ riscaldamento n° .... tipo ....
☐ .... n° .... tipo ....

descrizione sintetica degli apparecchi presenti, tipo e numero ....
....

nome e cognome dell'utente (occupante l'alloggio) ....

impianto installato nei locali siti nel comune di ....

(prov.) .... via .... n° ....

scala .... piano .... interno .... di proprietà di ....

(nome, cognome, indirizzo) ....

in edificio adibito ad uso civile**) ....

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di aver eseguito le verifiche prescritte dalla UNI 10738***), ed in particolare le seguenti, conseguendo gli esiti di fianco indicati:

	ESITO POSITIVO	ESITO NEGATIVO
- di aver accertato l'esistenza della ventilazione (afflusso dell'aria comburente) e l'idoneità dei locali;	☐	☐
- di aver accertato l'esistenza e l'idoneità dell'aerazione dei locali (smaltimento all'esterno dei prodotti della combustione degli apparecchi di cottura e degli apparecchi di tipo A) e la assenza di eventuali gas non combusti degli apparecchi di cottura;	☐	☐
- di aver verificato l'efficienza dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione (per gli apparecchi di tipo B e C). Per gli apparecchi di tipo B, di aver accertato la mancanza di riflusso dei prodotti della combustione in ambiente e l'esistenza del tiraggio durante il regolare funzionamento degli apparecchi;	☐	☐
- di aver effettuato la verifica di tenuta dell'impianto interno di adduzione del gas come prescritto in 7 della UNI 10738;	☐	☐
- di aver accertato l'esistenza e la funzionalità dei sistemi di sorveglianza di fiamma (non obbligatori per i piani di cottura);	☐	☐

segue nella pagina successiva

continua dalla pagina precedente

e pertanto, nelle condizioni attuali, l'impianto a gas risulta
☐ IDONEO****)
☐ NON IDONEO
a funzionare in sicurezza.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose, derivanti dall'uso dell'impianto a gas senza che siano stati eliminati i difetti funzionali che determinano la non idoneità sopra segnalata, o derivanti dalla manomissione delle attuali condizioni dell'impianto a gas o dal suo utilizzo improprio ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Data
....

IL DICHIARANTE
....
(timbro e firma)

per ricevuta:
IL COMMITTENTE
....

*) Data coincidente con l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti".

**) Secondo la definizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del DPR 6 dicembre 1991, n° 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n° 46".

***) Redatta anche in rispetto dei criteri previsti dalla Legge 1083/71 "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

****) L'impianto è ritenuto idoneo se le cinque verifiche singole sopra riportate hanno conseguito tutte esito positivo.

ALLEGATO II

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
(DPR 13/05/98 n. 218)

Verifica delle caratteristiche funzionali degli impianti a gas combustibile per uso domestico, preesistenti alla data del 13 marzo 1990 *)

Il sottoscritto...

Titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)..

Operante nel settore (di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 - art. 1, comma 1, lettera e)............................
....

con sede in Via...........................n..........Comune...........................(prov.).................................

Tel..Fax...................................P.IVA..

[ ] iscritta nel registro delle imprese (art. 8 Legge 580/1993) ....
della Camera C.I.A.A. di ....

ovvero

[ ] iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n. 443) di.................n°..........

ovvero

[ ] iscritto all'albo professionale degli/dei ....di...............................al n.........

in relazione all'impianto gas al servizio di apparecchi di

[ ] cottura n°........................ tipo..
[ ] produzione acqua calda per uso sanitario n°...................... tipo..
[ ] riscaldamento n°...................... tipo..
[ ] n°..................... tipo..

descrizione sintetica degli apparecchi presenti, tipo e numero..
....
....

nome e cognome dell'utente (occupante l'alloggio)...

impianto installato nei locali siti nel comune di ....(prov)..........via.................................
n°........scala..........piano........interno..........di proprietà di :(nome,cognome,indirizzo)......................
....
in edificio adibito ad uso civile**)..

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di aver eseguito le verifiche prescritte dalla UNI 10738***), ed in particolare le seguenti, conseguendo gli esiti di fianco indicati:

	..ESITO POSITIVO	NEGATIVO
- di aver accertato l'esistenza e l'idoneità della ventilazione (afflusso dell'aria comburente) e l'idoneità dei locali;	[ ]	[ ]
-di aver accertato l'esistenza e l'idoneità dell'aerazione dei locali (smaltimento all'esterno dei prodotti della combustione degli apparecchi di cottura e degli apparecchi di tipo A e di eventuali gas non combustibili degli apparecchi di cottura);	[ ]	[ ]
- di aver verificato l'efficienza dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione (per gli apparecchi di tipo B e C). Per gli apparecchi di tipo B. di aver accertato la mancanza di riflusso dei prodotti della combustione in ambiente e l'esistenza del tiraggio durante il rigolare funzionamento degli apparecchi;	[ ]	[ ]
- di aver effettuato la verifica di tenuta dell'impianto interno di adduzione del gas come prescritto in 7 della UNI 10738;	[ ]	[ ]
- di aver accertato l'esistenza e la funzionalità dei sistemi di sorveglianza di fiamma (non obbligatori per i piani di cottura);	[ ]	[ ]

e pertanto, nelle condizioni attuali, l'impianto a gas risulta [ ] IDONEO****) / [ ] NON IDONEO a funzionare in sicurezza.

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose, derivanti dall'uso dell'impianto a gas senza che siano stati eliminati i difetti funzionali che determinano la non idoneità sopra segnalata, o derivanti dalla manomissione delle attuali condizioni dell'impianto a gas o dal suo utilizzo improprio ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.

Data
....

IL DICHIARANTE
....
(Timbro e Firma)

per ricevuta:
IL COMMITTENTE
....

NOTE

(1) Il DPR 18 aprile1994, n.392, abrogando gli articoli 4 e 5 della legge 5 marzo 1990, n° 46 ha soppresso il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali previsti da detti articoli.

*) Data coincidente con l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n° 46 "Norme per la sicurezza degli impianti.

**) Secondo la definizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del DPR 6 dicembre 1991, n. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46)

***) Redatta anche in rispetto dei criteri previsti dalla Legge 1083/71 " Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

****) L'impianto è ritenuto idoneo se le cinque verifiche singole sopra riportate hanno conseguito tutte esito positivo.

98A11075

DECRETO 18 dicembre 1998.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. S.C.I.A. (Gruppo F.lli Costanzo).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.r.l. S.C.I.A. - Società catanese industriale agricola è posta in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione all'esercizio provvisorio d'impresa per anni due;

Vista l'istanza del commissario pervenuta in data 26 novembre 1998 volta ad ottenere la proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per un ulteriore anno;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Ravvisato che sussistono i presupposti per la concessione di tale proroga;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Rilevato che ai fini delle sopracitate disposizioni l'attività in oggetto rientra tra le attività di competenza dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. S.C.I.A. - Società catanese industriale agricola, è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 6 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per la iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

98A11056

DECRETO 18 dicembre 1998.

Cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Cariboni Paride.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1996 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cariboni Paride, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa e sono nominati commissari il dott. Angelo Rovati, l'ing. Sergio D'Alò ed il dott. Giorgio Cumin;

Visto il proprio decreto in data 5 luglio 1996 con cui il dott. Giorgio Cumin è nominato commissario unico della S.p.a. Cariboni Paride, a seguito delle dimissioni del dott. Angelo Rovati e dell'ing. Sergio D'Alò;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1996 con il quale è stato approvato il programma redatto dal commissario ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 95/1979;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il direttore generale del Tesoro in data 22 giugno 1998 con il quale è stata prorogata per un anno la continuazione dell'esercizio d'impresa per il settore «strade e gallerie» della Cariboni Paride a decorrere dalla data del 9 maggio 1998;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, il quale prevede che l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa può essere in tutto o in parte revocata;

Visti i decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 5 maggio 1997, 24 luglio 1997 e 6 febbraio 1998 con i quali è stata disposta le cessazione dell'esercizio d'impresa rispettivamente per i rami aziendali edilizia, telefonia, tecnologie ferroviarie ed elettrificazioni;

Vista l'autorizzazione rilasciata in data 2 ottobre 1998 con la quale il commissario è stato autorizzato a trasferire il ramo aziendale denominato «strade e gallerie» a favore della società Benedetto Versaci S.p.a.;

Vista l'istanza in data 1° dicembre 1998 con la quale il commissario chiede la revoca dell'esercizio d'impresa relativamente al ramo aziendale «strade e gallerie», costituente l'ultimo ramo aziendale ancora in attività;

Rilevato che sussistono i presupposti per dar corso alla richiesta del commissario;

Ritenuto che non residuando altri rami aziendali in attività occorre disporre in via definitiva la cessazione dell'esercizio d'impresa relativamente alla S.p.a. Cariboni Paride;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Cariboni Paride citata nelle premesse, è disposta la cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

98A11057

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 21 dicembre 1998.

Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei nuovi buoni postali fruttiferi in euro.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il libro terzo, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il titolo VI del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni in data 8 ottobre 1998 recante: «Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1998;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 luglio 1998 con il quale è stato soppresso il Comitato centrale dei buoni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2, comma 1, del decreto 8 ottobre 1998 del Ministero delle comunicazioni, sono soppresse le seguenti parole: «fluorescente in giallo sotto la luce UV e».

Art. 2.

All'art. 3, comma 2, del decreto 8 ottobre 1998 del Ministero delle comunicazioni, dopo le parole: «di cui due combinati tra loro con effetti di iride» sono aggiunte le seguenti parole: «uno dei quali con fluorescenza gialla sotto la luce di Wood».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

98A11055

DECRETO 22 dicembre 1998.

Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996;

Visti gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1992 a Malaga-Torremolinos, ratificati con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 372;

Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1997 a Ginevra, sottoscritti dal Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983 ed in particolare il punto 7 dell'introduzione all'allegato al citato decreto;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991, con il quale sono state apportate modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 162, recante modificazioni al decreto ministeriale 21 febbraio 1986 concernente la normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Riconsciuta la necessità di apportare con urgenza modifiche al piano di ripartizione delle radiofrequenze per destinare le risorse spettrali necessarie allo svolgimento del servizio di protezione civile;

Ritenuto che le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al presente provvedimento possano ascriversi al secondo dei due casi previsti nel punto 7 dell'introduzione all'allegato al citato decreto;

Sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla tabella del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse, è aggiunta, in corrispondenza delle bande di frequenze 167,2125-170,1125 MHz, 171,8125-174 MHz e 450-470 MHz, la seguente nota:

«(28C) Le coppie di frequenze 169,075-173,675 MHz, 169,0875-173,6875 MHz, 169,3375-173,9375 MHz, 450,400-460,400 MHz, 450,700-460,700 MHz, 450,7375-460,7375 MHz, 455,100-465,100 MHz, 455,750-465,750 MHz e 459,275-469,275 MHz sono riservate sul l'intero territorio nazionale per scopi di protezione civile.».

2. Alla tabella del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, di cui al precedente comma, è aggiunta, in corrispondenza delle bande di frequenze 156-156,7625 MHz, 156,8375-165,2 MHz, 165,2-165, 5125 MHz, 167,2125-170,1125 MHz, 436-440 MHz, 440-443 MHz, 445-446 MHz, 446-450 MHz e 450-470 MHz, la seguente nota:

«(28B) Nelle bande di frequenze 156-156,7625 MHz, 156,8375-165,2 MHz, 165,2-165,5125 Mhz, 167,2125-170,1125 MHz, 171,8125-174 MHz, 436-440 MHz, 440-443 MHz, 445-446 MHz, 446-450 MHz e

450-470 MHz vengono soddisfatte le esigenze in materia di protezione civile per un sistema di radiocomunicazione multiaccesso per le isole Eolie e per la zona Etnea, per il sistema di sorveglianza sismica e vulcanica in Sicilia orientale, denominato "Poseidon", e per l'integrazione delle reti di monitoraggio esistenti nello stesso territorio regionale. Tali sistemi devono essere realizzati utilizzando criteri tecnici e progettuali idonei a conseguire un'ottimale utilizzazione dello spettro.».

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Ministro: CARDINALE

98A11094

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 15 settembre 1998.

Iscrizione del clone di pioppo Carolina di Santena al Registro nazionale dei cloni forestali.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Premesso che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità economica europea n. 125 dell'11 luglio 1966;

Considerato che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 71/161/CEE;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, la quale all'art. 21 istituisce il Registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto Registro nazionale debbano essere iscritti anche i cloni di pioppo, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308: «Regolamento recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel Registro nazionale dei cloni forestali»;

Considerato che il comitato tecnico per l'iscrizione e il controllo dei cloni di pioppo della Commissione nazionale per il pioppo, nella riunione del 25 novembre 1997, ha proposto, alla suddetta Commissione nazionale, l'iscrizione al Registro nazionale dei cloni forestali, del clone denominato «Carolina di Santena»;

Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, nella riunione del 12 maggio 1998, ha deliberato di iscrivere nel Registro nazionale dei cloni forestali il clone di pioppo denominato «Carolina di Santena»;

Considerato che la Commissione nazionale per il pioppo, con la nota n. 42/P del 7 luglio 1998, comunica alla Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche di aver espresso parere favorevole riguardo alla nomina della ditta Cavaglià Carlo e Pier Matteo di Santena (Torino) in qualità di responsabile della conservazione in purezza del clone di pioppo denominato «Carolina di Santena» di cui i titolari della stessa ditta sono i costitutori;

Decreta:

Art. 1.

Il clone di pioppo «Carolina di Santena» è iscritto al Registro nazionale dei cloni forestali.

Art. 2.

La ditta Cavaglià Carlo e Pier Matteo di Santena (Torino) è nominata responsabile della conservazione in purezza del clone di pioppo denominato «Carolina di Santena».

Il presente decreto, completo dell'allegato *A* che ne è parte integrante e che riporta le caratteristiche del clone di pioppo denominato «Carolina di Santena», sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 196

ALLEGATO *A*

CAROLINA DI SANTENA

Scheda per la descrizione dei caratteri morfologici e fenologici

Notizie generali.

Nome del clone	1	Carolina di Santena
Nomi e/o sigle utilizzati durante la sperimentazione	2	—
Selezionatore	3	Sigg. Carlo e Pier Matteo Cavaglià
Detentore	4	Sigg. Carlo e Pier Matteo Cavaglià
Responsabile della conservazione in purezza proposto dal selezionatore	5	Sigg. Carlo e Pier Matteo Cavaglià
Riferimenti ad eventuali brevetti per novità vegetali	6	—
Specie	7	*P. × euramericana*
Origine	8	Propagazione vegetativa di un soggetto appartenente a cultivar già esistente
Notizie sui genitori e/o sulle località di raccolta	9	Presumibile raccolta talee (agli inizi del secolo) da piante adulte presenti nel parco della villa dei Marchesi Benso di Cavour a Santena (TO)

Caratteri sessuali (alberi adulti).

Sesso	10	Femminile
Numero di stami (per cloni maschili)	11	—
Numero di valve delle capsule (per cloni femminili)	12	—
Lunghezza dei grappoli maturi (per cloni femminili)	13	—
Colore degli stimmi (per cloni femminili)	14	verde

Fenologia fogliare (pioppelle in vivaio).

Precocità allo sboccio	15	tra media e tardiva (13 gg. dopo I-214)
Colore allo sboccio	16	verde

Foglie (pioppelle in vivaio).

Lunghezza del lembo fogliare	17	195 ± 13,2 mm
Larghezza massima del lembo fogliare	18	182 ± 13,2 mm
Rapporto larghezza massima/lunghezza (in per cento)	19	93,4% ± 2,8
Lunghezza del picciolo	20	94,1 ± 7,7 mm
Rapporto lunghezza picciolo/lunghezza lembo (in per cento)	21	48,3% ± 2,5
Angolo tra nervatura mediana e la seconda nervatura laterale inferiore	22	76,8° ± 7,7°
Numero glandule alla base delle foglie	23	—
Forma generale del lembo fogliare	24	assenti
Forma generale della base del lembo fogliare	25	fortemente cordata
Forma dell'inserzione del picciolo	26	parallela
Forma dell'apice	27	largamente lungo-acuminata
Pubescenza pagina inferiore	28	assente o molto debole
Pubescenza del picciolo	29	assente o molto debole
Ondulazione del margine	30	debole

Fusto (pioppelle in vivaio).

Sezione del fusto	31	angolosa
Pubescienza del fusto	32	angolosa
Forma delle lenticelle	33	lineare corta
Disperzione delle lenticelle	34	regolare
Angolo tra il fusto ed i rami nelle pioppelle di un anno	35	56,3° ± 5,07°

Gemme (pioppelle in vivaio).

Lunghezza	36	10,6 ± 08 mm
Forma	37	strettamente ovata
Forma dell'apice	38	acuta
Disposizione	39	appressata

98A11021

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Programmazione fondi strutturali 2000-2006. (Deliberazione n. 140/1998).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze di questo Comitato in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando al Comitato stesso, tra l'altro, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che dispone l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica e reca delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti alla ridefinizione delle competenze di questo Comitato e del Ministero come sopra unificato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale è stata data attuazione al disposto dell'art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con il quale — come previsto all'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 430/1997 — sono state, tra l'altro, definite le attribuzioni dei Dipartimenti in cui è articolato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998 con la quale — giusta il disposto dall'art. 1, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 430/1997 — questo Comitato ha provveduto ad adeguare il proprio regolamento interno in relazione al riordino delle competenze di cui sopra, demandando in particolare a successive delibere la costituzione di commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale e intersettoriale;

Vista la delibera in data 5 agosto 1998 con la quale questo Comitato ha proceduto all'istituzione delle Commissioni previste nella precedente deliberazione, definendone composizione, funzioni e supporto amministrativo;

Visto le delibere citate in precedenza che prevedono la partecipazione delle regioni alla fase formativa di tutte le delibere;

Visti i regolamenti emanati dall'Unione europea in materia di regolamentazione dei fondi strutturali;

Considerato che sono in corso di avanzato esame presso la Commissione dell'Unione europea proposte di modifica della disciplina dei suddetti fondi strutturali;

Considerato che, in base alla normativa richiamata e nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, compete a questo Comitato definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, nonché gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse;

Considerato che il menzionato deceto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 affida al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra l'altro, il compito di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari secondo le direttive generali di questo Comitato e di curare l'inoltro delle richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;

Considerato che, al fine di avviare l'attuazione del quadro comunitario di sostegno 2000-2006 a decorrere dal 1º gennaio 2000, è necessario procedere alla presentazione del piano globale di sviluppo per le regioni dell'obiettivo 1, dei relativi programmi operativi e dei documenti di programmazione concernenti gli obiettivi 2 e 3 ai competenti organi dell'Unione europea entro il 30 luglio 1999;

Considerato che per consentire il rispetto della suddetta scadenza il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha da tempo avviato contatti con le amministrazioni di settore e con le regioni, individuando interventi sui metodi di valutazione e di monitoraggio, sulle procedere amministrative, sul sistema informativo e sulle possibili aree di intervento organico con una prima rilevazione delle idee-progetto proponibili, rilevazione le cui risultanze sono state consegnate nel documento «Cento idee per lo sviluppo - Schede programmatiche del 2000-2006».

Considerato che le linee esposte nel citato documento hanno formato oggetto di confronto con le amministrazioni centrali e regionali interessate, con gli enti locali, con le parti sociali con le associazioni imprenditoriali e con esperti nel corso di un seminario tenutosi a Catania nei giorni 2-4 dicembre 1998 e nel quale sono emerse prime linee programmatiche che possono essere ricondotte a 17 settori prioritari di intervento;

Considerato che, in relazione ai contenuti dei documenti conclusivi redatti in quella sede, il suddetto Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione ha predisposto un ulteriore documento datato 21 dicembre 1998, nel quale sono specificati i suddetti settori prioritari, nonché formulate indicazioni di carattere procedurale ed organizzativo e prevista una tempistica per le ulteriori fasi della trattazione;

Ritenuto di condividere l'impostazione dei documenti menzionati, che mirano - tra l'altro - ad assicurare l'attivazione del partenariato istituzionale ed economico-sociale previsto dalle richiamate proposte di regolamento comunitario, alfine di soddisfare sin dall'inizio i requisiti richiesti dall'Unione europea, e che sono altresì intesi a sollecitare la partecipazione dei privati al finanziamento ed alla gestione dei progetti di intervento, nonché ad individuare meccanismi premianti della qualità del processo di programmazione in relazione all'opzione di ripartire parte delle risorse finanziarie tra le regioni secondo criteri prestabiliti, che assicurino certezza di finanza, e parte secondo criteri di merito;

Ritenuto in particolare di condividere lo schema organizzativo proposto nel documento datato 21 dicembre 1998, che prevede l'istituzione di un sistema di tavoli di programmazione a livello nazionale e di un sistema di tavoli regionali, tra l'altro considerando che l'articolazione delle amministrazioni per settori di intervento riflette l'esigenza di integrare, sin dall'avvio della programmazione, le linee di azione dei diversi fondi ed in particolare, per quanto concerne le modalità di impiego del Fondo sociale europeo, sconta la necessità di procedere non solo a qualificare l'attività di formazione, ma anche ad attuare interventi in molteplici settori che assicurino le condizioni per il miglioramento dei livelli e della qualità dell'occupazione;

Ritenuto di prevedere rapporti di stretto coordinamento tra gli organismi di cui sopra e le commissioni in cui si articola questo Comitato al fine di assicurare un raccordo organico tra le linee programmatiche per l'utilizzo dei fondi strutturali 2000-2006 e le linee programmatiche inerenti l'impiego delle risorse nazionali;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono approvate le linee programmatiche di cui al documento allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante.

2. Al fine di assicurare il rispetto delle scadenze stabilite dall'Unione europea per la presentazione dei documenti programmatori precisati in premessa, carattere cogente è attribuito al cronogramma di attività definito nel documento di cui al punto precedente e che presenta le seguenti scansioni:

entro il 5 gennaio 1999 ogni «Amministrazione pilota» dei tavoli settoriali individuati nel prospetto allegato al citato documento identifica, per il rispettivo tavolo settoriale, un dipartimento o una direzione generale al cui titolare è affidata la responsabilità di redigere il rapporto interinale di cui appresso e che costituisce, unitamente alla rappresentanza della Conferenza unificata Stato-città e autonomie locali e Stato-regioni ed agli altri rappresentanti delle amministrazioni di cui al punto 5 del documento allegato, il «Comitato nazionale per i fondi strutturali 2000-2006»;

entro il 20 gennaio 1999 le «amministrazioni pilota» avviano i lavori dei relativi tavoli;

entro il 15 marzo 1999 ognuna delle suddette «Amministrazioni pilota» sottopone al «Comitato nazionale per i fondi strutturali 2000-2006», nella composizione precisata al citato punto 5 del documento allegato, un rapporto interinale relativo alle aree dell'obiettivo 1 secondo linee metodologiche che saranno proposte dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 15 gennaio precedente;

entro il 20 marzo 1999 il citato Comitato nazionale presenta a questo Comitato un documento di sintesi anche in vista dell'avvio della fase di confronto con i comitati regionali;

entro il 30 aprile 1999 il menzionato «Comitato nazionale per i fondi strutturali 2000-2006» riferisce a questo Comitato sugli indirizzi programmatici emersi per ogni asse, sulle ipotesi di allocazione delle risorse, sulle possibili attribuzioni dei compiti di gestione, sulle indicazioni per l'elaborazione del piano globale di sviluppo per le regioni dell'obiettivo 1 e sulle scelte metodologiche per la redazione degli altri documenti programmatori citati in premessa.

Roma, 22 dicembre 1998

Il Presidente: D'ALEMA

ALLEGATO 1

Fondi strutturali 2000-2006: assegnazione di responsabilità alle Amministrazioni centrali per la stesura di *Rapporti interinali settoriali* entro marzo e costituzione di un "Comitato nazionale per i fondi strutturali 2000-2006"

Premessa

I. *Obiettivi e tempi*

Al fine di avviare la sollecita attivazione dal 1° gennaio 2000 dei Fondi strutturali comunitari, entro il luglio 1999 dovrà essere presentato all'Unione Europea, per le Regioni obiettivo 1, un Piano Globale di Sviluppo assieme a Programmi operativi per ogni Regione e a eventuali "Programmi operativi di stretta valenza nazionale". Dovranno anche essere presentati i documenti di programmazione relativi agli obiettivi 2 e 3. Secondo le indicazioni dell'Unione Europea, tali programmi operativi dovranno contenere l'indicazione degli "assi prioritari" del programma e dei loro obiettivi quantitativi e, per ogni asse, una descrizione delle misure che si intendono prendere per attuarlo e una previsione del piano di finanziamento (comunitario, pubblico nazionale e privato).

II. *Il metodo*

Dal documento "Schede programmatiche 2000-2006. Cento idee" presentato nel Seminario di Catania dei giorni 2-4 dicembre 1998 e dal confronto avuto in quella sede discendono indicazioni operative circa i passi da compiere per conseguire questi risultati.

1) E' necessario, in primo luogo, intervenire per *semplificare e razionalizzare le procedure amministrative e di approvazione della programmazione*, secondo gli indirizzi prefigurati nel documento "Cento idee" (cap. II). Tali interventi sono responsabilità delle istituzioni competenti, segnatamente delle Regioni; è compito del Governo promuoverli e incentivarli, anche operando all'interno della Conferenza Stato-Regioni.

2) Sempre in base alle linee indicate nel suddetto documento, devono essere definiti *schemi per la valutazione ex ante, e in itinere* degli interventi. Questi schemi verranno predisposti dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero del Tesoro, Bilancio e programmazione economica con il contributo di altre Amministrazioni, parti economiche e sociali ed esperti.

3) E' anche necessario identificare metodi e condizioni per favorire la *partecipazione di privati al finanziamento e alla gestione dei progetti di intervento.* Questo risultato potrà essere conseguito con il contributo dei Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro nell'ambito dell'attivazione dell'"Unità tecnica - finanza di progetto" prevista dal Collegato procedurale alla Legge finanziaria (A.S. 3593/A) e con un coinvolgimento della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sin dalle prime fasi del processo di programmazione.

4) E' inoltre necessario costruire, in coerenza con le iniziative in atto o previste, con la partecipazione dell'Istat e delle Amministrazioni interessate, attraverso l'opportuno rafforzamento dei loro uffici statistici, un *sistema informativo e di monitoraggio adeguato:* a) sui progetti e sul loro ciclo di attuazione e b) sui "fabbisogni" di investimento, opportunamente misurati in base alla quantità e qualità dei servizi necessari e di quelli forniti.

III. *I tavoli nazionali e regionali*

Quanto ai contenuti della programmazione, il raggiungimento dell'obiettivo di fine luglio richiede che prosegua subito, tanto a livello nazionale che regionale, il vaglio e la selezione delle idee-programma avviati con il suddetto documento e durante i lavori del Seminario di Catania, al fine di identificare strategie, obiettivi e programmi da includere nei Programmi operativi da sottoporre alla Commissione Europea.

Tale attività di selezione richiede (oltre alla soluzione dei problemi di metodo di cui sopra), il varo immediato di due sistemi di tavoli di programmazione: un sistema a livello nazionale e un sistema a livello regionale. Entrambi devono essere caratterizzati da una attivazione del partenariato istituzionale ed economico-sociale previsto dalla proposta di Regolamento comunitario (Autonomie locali, associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni rappresentative di interessi ambientali, delle pari opportunità e del terzo settore).

In una fase preliminare di lavoro, fino a metà marzo 1999, i due sistemi di tavoli lavorano alla predisposizione di Rapporti interinali. Successivamente si realizza un confronto dei tavoli che consenta di proseguire il lavoro nei successivi 4 mesi. Lo schema dei Rapporti interinali seguirà linee guida metodologiche preliminari che verranno proposte entro metà gennaio dal DPS.

Già in questa prima fase di programmazione sarà utile impostare linee di azione integrate fra i diversi fondi in cui le risorse comunitarie si articolano. Ad esempio ed in particolare, le politiche del lavoro e della formazione dovranno essere affrontate non solo al tavolo espressamente dedicato a esse, ma anche agli altri tavoli per assicurarsi che tutte le strategie di sviluppo prevedano opportunità per il miglioramento dei livelli e della qualità dell'occupazione.

IV. *I tavoli regionali*

I tavoli regionali, potranno essere attivati in ogni regione da iniziative di confronto programmatico, simili a quella svoltasi a Catania. In queste iniziative, anche a partire dalla scheda preliminare predisposta per il documento "Schede programmatiche 2000-2006.Cento idee" e delle proposte rappresentate a Catania e in altre sedi dalle altre Istituzioni, si realizzerà un confronto con le Autonomie locali, le associazioni imprenditoriali e sindacali, e le altre parti sociali rappresentative di interessi rilevanti.

A questo fine si costituirà in ogni Regione un "Comitato regionale" che preveda la partecipazione delle suddette parti. Vi saranno regole minime di partenariato che il DPS proporrà alle Regioni entro metà gennaio, così da soddisfare sin dall'inizio i requisiti richiesti dall'Unione europea per potere poi approvare i piani operativi. Le modalità di partenariato che ogni Regione realizzerà terranno conto del proprio peculiare assetto istituzionale e delle prassi già in essere. Saranno incentivate forme particolarmente avanzate di partenariato che siano estese anche alla fase di attuazione dei programmi, ad esempio attraverso modalità di scelta delle priorità che tengano conto delle idee progettuali locali e relative ad aree estese e metropolitane avanzate dalle Amministrazioni locali; l'incentivazione potrà avere luogo attraverso meccanismi premianti nella ripartizione delle risorse finanziarie fra regioni, secondo la scelta, contenuta nel documento "Cento idee" e confermata nel Seminario di Catania, di ripartire le risorse in parte secondo i criteri prestabiliti (che assicurino certezza di finanza) e in parte secondo criteri di merito (relativi alla qualità del processo di programmazione).

Entro la metà di marzo 1999, anche sulla base degli impegni che vanno maturando all'interno delle Intese istituzionali di programma circa l'ammontare delle risorse statali ordinarie disponibili per le priorità della regione, ogni Regione redigerà e farà approvare dal proprio Comitato un "*Rapporto interinale regionale*". Tale Rapporto conterrà indicazioni di massima circa i fabbisogni da soddisfare; gli obiettivi da conseguire (rappresentati in modo quantitativo) e le linee di intervento prioritarie per conseguirli (con un indicazione di massima del loro costo); le questioni di assetto istituzionale e procedurale da risolvere per conseguirli; le informazioni da raccogliere per valutare l'effettiva conseguibilità degli obiettivi; il metodo con cui si intende proseguire l'attività di selezione dei programmi nei successivi 4 mesi.

V. *I tavoli nazionali*

Il sistema di tavoli nazionali viene descritto nel testo che segue

Il sistema di tavoli nazionali

Indicazioni generali

1. Al fine di dare sollecita attivazione alla programmazione dei fondi strutturali comunitari e di assicurare che entro il 30 luglio 1999 vengano presentati all'Unione Europea un Piano globale di sviluppo per le Regioni obiettivo 1, i relativi Programmi operativi e i documenti di programmazione relativi agli obiettivi 2 e 3:
a) vengono assegnate a singole Amministrazioni centrali le responsabilità per la ricognizione programmatica su singoli settori prioritari:
b) viene attivato un "Comitato nazionale per i fondi strutturali 2000-2006";
c) vengono definiti i compiti di questo Comitato.

Tavoli settoriali

2. Dai lavori preparatori, condotti dalle Amministrazioni centrali e locali e dalle parti economiche e sociali per la predisposizione del documento "Schede programmatiche 2000-2006. Cento idee", e dal confronto, che si è tenuto nel Seminario di Catania nei giorni 2-4 dicembre 1998, sono emerse alcune prime linee programmatiche che possono essere raccolte in 17 settori prioritari di intervento. Questi settori vengono elencati in Allegato. Per ognuno di essi verrà condotta una prima ricognizione a livello centrale e regionale che consenta entro aprile 1999 di attribuire i compiti per la stesura dei documenti programmatici da trasmettere alla Commissione.

A tale scopo, mentre in ogni Regione viene avviato un tavolo regionale, per ogni settore prioritario viene attribuito ad una Amministrazione centrale il ruolo di "Amministrazione pilota" per la ricognizione programmatica. L'Amministrazione pilota individua al proprio interno, entro il 5 gennaio, una Direzione generale o Dipartimento al cui titolare è affidata la responsabilità di redigere entro il 15 marzo 1999 un "Rapporto interinale settoriale" relativo alle aree obiettivo 1.

3. Per ogni settore, collaborano alla stesura del Rapporto anche altre Amministrazioni centrali (cfr. sempre Allegato). Anche queste Amministrazioni affidano entro il 5 gennaio questo specifico compito a una Direzione generale o Dipartimento.

Di ogni tavolo settoriale fa anche parte il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (DPS) del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, che fornisce supporto amministrativo e tecnico, attraverso il Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari e l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici e avvalendosi del servizio di Assistenza tecnica attivato per il QCS 1994-99 presso la propria struttura e dei risultati dei gruppi di analisi avviati dalla Commissione Europea. Ogni tavolo settoriale fa riferimento a una delle Commissioni del CIPE (II, III, IV e VI) (cfr. sempre Allegato) al fine di assicurare un raccordo informativo fra le linee programmatiche per i Fondi strutturali

2000-2006 e quelle relative alle risorse nazionali in discussione nelle suddette Commissioni.

Allo scopo di assicurare l'operatività e le conclusioni del tavolo settoriale, ogni Amministrazione pilota avvia entro il 20 gennaio i lavori del tavolo sottoponendo agli altri partecipanti un documento di sintesi che muova, fra l'altro, dai contenuti del documento "Cento idee", dal dibattito e dai documenti conclusivi del Seminario di Catania e da altra documentazione presentata in quella e in altre sedi. L'Amministrazione pilota assicura quindi un confronto continuo e operativo fra i diversi partecipanti al tavolo.

Rapporti interinali settoriali

4. Ogni Amministrazione pilota redige entro il 15 marzo 1999 un Rapporto interinale settoriale relativo alle aree Obiettivo 1. Il Rapporto interinale contiene indicazioni di massima circa: i fabbisogni da soddisfare; gli obiettivi da conseguire (rappresentati in modo quantitativo) e le linee di intervento prioritarie per conseguirli (con un indicazione di massima del loro costo); le questioni di assetto istituzionale e procedurale da risolvere per conseguirli; le informazioni da raccogliere per valutare l'effettiva conseguibilità degli obiettivi. Per assicurare uno schema omogeneo per tutti i Rapporti interinali, il DPS fornisce entro la metà di gennaio linee guida metodologiche per la loro stesura.

Al fine di assicurare la centralità del ruolo delle Regioni nella programmazione, ogni Rapporto contiene, anche sulla base dei criteri di efficacia ed efficienza proposti nel capitolo II (parag. 3.3) del documento "Schede programmatiche 2000-2006.Cento idee", una valutazione circa la "regionalizzabilità" degli interventi necessari a conseguire l'obiettivo. Sulla base di questa valutazione, il Rapporto formula una proposta motivata circa l'opportunità che gli interventi da realizzare con i fondi strutturali relative al settore in oggetto appartengano a una delle tre seguenti categorie:

a) asse gestito dalle singole Regioni (o da consorzi di Regioni) (*asse di stretta valenza regionale*);
b) asse gestito dalle singole Regioni (o da consorzi di Regioni) con coordinamento, indirizzo e assistenza tecnica di un'amministrazione o istituzione centrale (*asse regionale con referente nazionale*);
c) asse che è necessario gestire in modo centralizzato (*asse di stretta valenza nazionale*).

Comitato nazionale

5. I rappresentanti delle Amministrazioni pilota di ciascuno dei settori prioritari di cui al punto 2 costituiscono il "Comitato nazionale per i fondi strutturali 2000-2006". Il Comitato ha la responsabilità di mantenere il coordinamento fra i diversi tavoli settoriali, di

monitorare il rispetto dei loro tempi e metodi di lavoro, di verificare e se necessario promuovere o provvedere all'attuazione degli interventi metodologici e procedurali necessari per un utilizzo efficiente, ed efficace dei fondi strutturali 2000-2006: semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e di approvazione della programmazione; definizione degli schemi di valutazione; costruzione di un adeguato sistema informativo; metodi per la partecipazione dei privati al finanziamento e alla gestione dei progetti di intervento.

Del Comitato fanno anche parte il Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, che lo presiede, e il Direttore Generale del Servizio per i fondi strutturali comunitari del DPS. Del Comitato fanno altresì parte il Presidente della Cabina di Regia, il Capo del Dipartimento Affari Economici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministro per la Funzione Pubblica, il Capo di Gabinetto del Ministro per le politiche comunitarie il Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari Regionali, il Capo di Gabinetto del Ministero dei Lavori Pubblici e un rappresentante dell'Istat. Il Comitato riferisce alla Commissione I del CIPE, "Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie".

Al Comitato partecipano, su designazione della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 28.8.97 n 281, numero 2 rappresentanti delle Regioni, 2 rappresentanti dell'ANCI, 1 rappresentante dell'UPI, 1 rappresentante dell'UNCEM. Del Comitato entra a far parte una rappresentanza delle associazioni imprenditoriali, dei sindacati e delle associazioni portatrici di interessi ambientali, delle pari opportunità e del terzo settore, secondo linee che contemperino esigenze di rappresentanza, operatività e responsabilità concordate con le stesse parti. Ognuna delle rappresentanze può partecipare ai lavori dei singoli tavoli settoriali.

6. Entro il 20 marzo 1999, disponendo dei Rapporti interinali settoriali, il Comitato nazionale presenta al CIPE un documento di sintesi al fine di avviare una fase di confronto con i "Comitati regionali" che avranno nello stesso periodo proceduto alla stesura dei Rapporti interinali regionali. Sulla base dell'esame di questi documenti ogni asse di intervento viene attribuito, in modo partenariale, a una delle tre categorie: di stretta valenza regionale, regionale con referente nazionale, di stretta valenza nazionale. Nel primo e nel secondo caso i programmi operativi da presentare alla Commissione europea entro fine luglio vengono elaborati dal Comitato regionale, con una funzione, ove previsto, di coordinamento, indirizzo e assistenza tecnica da parte del tavolo settoriale nazionale; nel terzo caso, i piani operativi vengono elaborati da un'istituzione centrale individuata dal Comitato nazionale.

Nella elaborazione dei programmi operativi e degli altri documenti programmatici ci si avvarrà: a) delle proposte metodologiche elaborate nel frattempo dal DPS in merito ai criteri per la selezione degli interventi e ai metodi di valutazione e b) dei risultati conseguiti in temi di sistema informativo sui fabbisogni infrastrutturali, di sistema di monitoraggio, di

revisione delle procedure amministrative e di programmazione e di definizione dei metodi per favorire la partecipazione dei privati al finanziamento e alla gestione dei progetti di intervento.

Il Comitato nazionale riferisce entro il 30 aprile al CIPE sugli indirizzi programmatici emersi per ogni asse, sulle ipotesi di allocazione delle risorse, sulle ipotesi di attribuzione dei compiti di gestione, sulle indicazioni necessarie per l'elaborazione del Piano globale di sviluppo per le Regioni obiettivo 1 e sulle scelte metodologiche per la redazione degli altri documenti programmatori citati in premessa.

ALLEGATO

"Comitato nazionale per i fondi strutturali 2000-2006": settori e Amministrazioni pilota e responsabili

Settore	Amministrazione "pilota"	Altre Amministrazioni	Commissione CIPE di riferimento
1. **Ciclo integrato dell'acqua e difesa suolo**	Lavori Pubblici e Ambiente	Politiche agricole PCM-Protezione Civile Università e Ricerca	Infrastrutture (III)
2. **Protezione civile**	PCM-Protezione Civile	Ambiente Comunicazioni Difesa Interno Lavori Pubblici Lavoro Pubblica istruzione Sanità Trasporti	Infrastrutture (III)
3. **Agricoltura**	Politiche Agricole	Ambiente Industria Lavori Pubblici PCM-Turismo Sanità Tesoro Università e Ricerca	Occupazione (II)
4. **Rifiuti e inquinamento**	Ambiente	PCM-Aree Urbane Industria Interno Lavoro Lavori Pubblici PCM-Funzione pubblica Politiche Agricole Sanità Trasporti	Sviluppo sostenibile (VI)
5. **Rete ecologica nazionale (aree protette, parchi naturali, ecc.)**	Ambiente	Pol.Agricole PCM-Funzione Pubblica Industria Lavori pubblici Lavoro PCM-Turismo Tesoro	Infrastrutture (III)

6. **Energia**	Industria	Ambiente Lavori Pubblici Politiche agricole Trasporti Università e Ricerca	Occupazione (II)
7. **Beni culturali**	Beni Culturali	Ambiente Interno Lavori Pubblici Lavoro Pubblica istruzione PCM-Turismo Tesoro Università e Ricerca	Ricerca e formazione (IV)
8. **Scuola**	Pubblica Istruzione	Ambiente Comunicazioni Lavoro PCM-Affari sociali PCM-Funzione Pubblica Università e Ricerca	Ricerca e formazione (IV)
9. **Ricerca**	Università e Ricerca	Ambiente Esteri Industria Lavori Pubblici Politiche agricole Sanità Tesoro	Ricerca e formazione (IV)
10. **Formazione e politiche attive del lavoro**	Lavoro	Ambiente Comunicazioni Grazia e Giustizia Industria PCM-Affari sociali PCM-Funzione pubblica PCM-Pari opportunità Politiche agricole Pubblica istruzione Università e Ricerca	Occupazione (II)
11. **Nuovi servizi alla persona e comunità**	PCM-Affari sociali	Ambiente PCM-Aree Urbane Comunicazioni Interno Lavori Pubblici Lavoro PCM-Pari opportunità Sanità	Occupazione (II)

12. **Sicurezza**	Interni	Ambiente Finanze Grazia e Giustizia Industria Lavori Pubblici Lavoro PCM-Affari sociali Pubblica istruzione Tesoro	Occupazione (II)
13. **Città**	Lavori Pubblici	PCM- Affari sociali Ambiente PCM-Aree Urbane Comunicazioni Industria Interno Lavoro Pari opportunità PCM-Turismo Pubblica Istruzione Sanità Tesoro Trasporti Università e Ricerca	Infrastrutture (I)
14.**Sviluppo locale: incentivi, servizi finanza**	Industria e Tesoro	Pol. Agricole Ambiente Commercio con l'estero Comunicazioni PCM-Funzione pubblica Interno Lavori Pubblici Lavoro Pari opportunità Pubblica istruzione PCM-Turismo Sanità Trasporti Università e ricerca	Occupazione (II)
15. **Reti di trasporto**	Trasporti e Lavori Pubblici	PCM-Aree urbane Industria Interno Lavoro PCM-Turismo Politiche agricole Università e Ricerca	Infrastrutture (I)

16.Telecomunicaz.	Comunicazioni	PCM-Aree urbane Beni culturali Industria Interno Lavoro PCM-Funzione pubblica PCM-Segretariato generale Pubblica istruzione PCM-Turismo Università e Ricerca	Infrastrutture (I)
17. **Collegamenti immateriali con altre aree**	Esteri	Comunicazioni Commercio con l'Estero Interno PCM-Segretariato Generale PCM-Politiche Comunitarie Politiche agricole Università e Ricerca	Ricerca e formazione (IV)

98A11095

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 27 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto rettorale 23 maggio 1992, n. 547, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali e contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;

Vista la delibera con la quale il senato accademico integrato, nella seduta del 19 febbraio 1996, ha approvato lo statuto dell'Università degli studi della Calabria;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta del 27 maggio 1996, ha espresso parere favorevole all'approvazione dello statuto;

Visto il decreto ministeriale del 9 novembre 1996 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità;

Vista la delibera del 13 gennaio 1997 con la quale il consiglio di amministrazione ha proposto di resistere ai rilievi di legittimità espressi dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sullo statuto dell'Università;

Considerato che il senato accademico integrato nella seduta del 10 febbraio 1997 ha accolto i rilievi contenuti nel decreto ministeriale del 9 novembre 1996;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Vista la nota del 15 maggio 1997, prot. 7526, con la quale è stato posto un quesito al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in ordine alla possibilità da parte del direttore amministrativo di procedere automaticamente all'inserimento di nuovi corsi di diplomi universitari o di laurea nella tabella *A* dello statuto dell'Unical;

Vista la nota del 20 maggio 1997, prot. 1187, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha precisato che le attribuzioni della dirigenza amministrativa, secondo il dettato del decreto legislativo n. 29/1993, non comprendono atti inerenti la didattica e la ricerca;

Visto il decreto rettorale n. 896 del 23 luglio 1997 con il quale è stato modificato lo statuto;

Visto il verbale dell'11 novembre 1998 con il quale il senato accademico ha approvato la proposta del comitato di coordinamento e programmazione di istituire la biblioteca di area tecnico-scientifica;

Decreta:

La tabella *D* dello statuto dell'Università degli studi della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è così modificato:

biblioteca di area tecnico-scientifica;

biblioteca di area umanistica;

biblioteca «Tarantelli» di area giuridico-economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 27 novembre 1998

Il rettore: FREGA

98A11059

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 23 dicembre 1998, n. **S/522389.**

Criteri e modalità per l'applicazione nel 1999 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri.

Conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che il Ministero del commercio con l'estero (di seguito: Ministero) concederà secondo i seguenti criteri e modalità — ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304 — i contributi alle spese che sostengono i consorzi aventi come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti agroalimentari e i consorzi per le imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera.

1. La domanda di ammissione al contributo, in bollo, è inviata al Ministero del commercio con l'estero - D.G. per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Div. V.

Alla domanda è allegato il programma di attività promozionale da svolgere nel 1999, unitamente alla copia dei verbali e delle deliberazioni degli organi societari statutariamente competenti. Il programma 1999 si articola in progetti, ciascuno dei quali è descritto in una scheda, in modo da illustrare analiticamente:

la scelta del mercato estero (motivi, scopi);

l'obiettivo di ciascun progetto;

la predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare la qualità delle azioni promozionali e, in particolare, i risultati raggiunti;

le azioni promozionali che compongono il progetto (risorse da impiegare fasi, modi, tempi, luoghi);

il ruolo di eventuali partner;

la spesa da sostenere analizzata nei limiti e secondo le voci dei costi della produzione;

i vantaggi per i consorziati ed il rapporto costi/benefici.

2. Le azioni considerate sono limitate a quelle promozionali verso l'estero che consistono in:

informazione (mediante cataloghi, repertori, pubblicità sui media, visite di giornalisti e di operatori esteri a fiere ed a imprese italiane, ecc.);

formazione e addestramento sulle attività promozionali verso l'estero (mediante corsi);

contatti per la conclusione di affari (mediante partecipazione a fiere o attuazione di mostre all'estero, visite di operatori esteri a fiere ed a imprese italiane, ecc.);

assistenza e consulenza (mediante servizi per lo studio, la progettazione e l'attuazione delle attività suddette, nonché per la redazione di modulistica, contrattualistica ed altri strumenti necessari per la conclusione e la gestione dei rapporti commerciali con imprese estere, ecc.).

3. Per approvare il programma 1999 ne sarà verificata la validità tecnico-economica; si terrà conto se il Consorzio collabora con altri soggetti italiani che svolgono attività promozionale verso l'estero, delle linee direttrici pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 1998, n. 100 e delle linee programmatiche in materia di turismo. Il programma si intende approvato se questa Amministrazione non formula osservazioni entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento.

4. Alla domanda è inoltre allegata, unitamente alle copie dei verbali e delle deliberazioni degli organi statutariamente competenti, la relazione sull'esecuzione del programma per il 1998 dell'attività promozionale verso l'estero, già approvato dal Ministero ai sensi della circolare 24 dicembre 1997, n. 320389. La relazione si compone di una parte descrittiva generale e di schede concernenti i singoli progetti realizzati; in ciascuna scheda si illustrano analiticamente, riscontrando il progetto a suo tempo inviato al Ministero e da questo approvato:

la convenienza della scelta operata sul mercato estero;

a fronte dell'obiettivo prescelto, i risultati raggiunti con l'autovalutazione degli indicatori di risultato e dei relativi standard precedentemente fissati;

l'attuazione delle azioni (per ciascuna: risorse impiegate, fasi, modi, tempi, luoghi);

ruolo di eventuali partner;

la spesa sostenuta analizzata nei limiti e secondo le voci dei costi della produzione;

i vantaggi ricevuti dai consorziati ed il rapporto costi/benefici.

5. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato con riferimento all'esecuzione del programma per il 1998 tenendo conto dei risultati raggiunti, accertati con l'applicazione dei succitati indicatori e standard, e della conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, nei limiti delle spese sostenute e ritenute ammissibili e della dotazione finanziaria dell'Amministrazione.

Se il programma è finanziato da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati gli altri finanziamenti pubblici; l'insieme di tali finanziamenti non dovrà superare l'80% dei costi del programma; il consorzio invia copia dei provvedimenti concessivi o della loro richiesta.

Se il Consorzio ha iscritto nel bilancio 1998 contributi sulla generalità delle spese — ricevuti da regioni, finanziarie regionali, e/o altri organismi con partecipazione maggioritaria regionale — è escluso dal contributo ministeriale.

La misura del contributo non potrà eccedere il 40% dei costi del programma entro il limite massimo di L. 150.000.000, salvo che trattasi di consorzi con almeno 25 imprese verso i quali il limite anzidetto è di L. 200.000.000 ovvero con almeno 75 imprese verso i quali il limite è di L. 300.000.000.

Per i consorzi costituiti tra piccole e medie imprese — come definite dal decreto ministeriale 18 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 10 ottobre 1997) dal decreto ministeriale 27 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997) e dal decreto ministeriale 23 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1998) — ubicate nei territori dell'Obiettivo 1 (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; le imprese associate devono avervi sede per almeno 4/5) detta percentuale del 40% è elevata al 60% fermi restando i limiti succitati; l'elevazione è prevista fino al 70% per i consorzi che alla data della domanda sono costituiti da non più di 5 anni.

In relazione a quanto sopra, il Ministero può disporre controlli in qualsiasi momento, anche successivamente all'erogazione del contributo.

6. I consorzi interessati, nel richiedere il contributo sono tenuti a:

fornire informazioni sul proprio conto dalle quali risulti l'idoneità ad attuare l'azione (statuto e atto costitutivo; bilancio al 31 dicembre 1998; certificato del registro delle imprese attestante la vigenza; elenco dei soci indicando il numero del Registro e settore di attività; organi e legale rappresentante; iscrizione ad organismi rappresentativi; sede e personale; agevolazioni pubbliche ricevute; dimensione e fini dell'attività);

lo statuto, l'atto costitutivo ed il bilancio sono in copia attestata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 14 della legge 15/1968 ed in bollo; tutti gli altri documenti, compresi il programma per il 1999, la relazione per il 1998 e le relative schede, sono firmati dal legale rappresentante.

7. Gli interessati, con documentazione in duplice copia, inviano la domanda di contributo, a pena di irricevibilità, entro il 15 marzo 1999, se necessario integrando la documentazione, facendola pervenire non oltre il 15 maggio 1999; se la domanda è inviata per posta fa fede la data di presentazione all'ufficio postale. Copia della domanda è inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, Ufficio II relazioni internazionali, rip. B (per i consorzi turistico-alberghieri) ed al Ministero per le politiche agricole - D.G. politiche agricole (per i consorzi agroalimentari).

I consorzi agroalimentari allegano alla domanda il provvedimento della Regione che li individua tra produttori singoli e associati, cooperative di commercializzazione e di trasformazione, anche con la partecipazione di enti pubblici territoriali.

8. Si uniscono i modelli per la domanda di contributo, per la scheda relativa ai progetti promozionali da realizzare nel 1999 e per la scheda concernente i progetti realizzati nel 1998.

Il direttore generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese
SARDI DE LETTO

Schema di domanda (in bollo)

Al Ministero del Commercio con l'Estero
D.G. per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese Div.V
Viale Boston, 25
ROMA

Oggetto: Legge 394/'81, art. 10 – Richiesta di contributo alle spese relative all'attività del programma promozionale verso l'estero.

Il sottoscritto...legale rappresentante del Consorzio.........
...., vista la circolare di codesto Ministero n..... del................., chiede un contributo finanziario ai sensi della legge suindicata .

Allega:
- il programma dell'attività promozionale verso l'estero da svolgere nel 1999, denominato.., composto di n......progetti per la spesa totale di Lit.................... e la connessa documentazione (verbali, delibere) degli organi societari competenti statutariamente; gli eventuali provvedimenti con cui altri enti pubblici finanziano il programma;
- la relazione sull'esecuzione del programma di attività promozionale verso l'estero per il 1998, già approvato da codesto Ministero, composta da una parte descrittiva generale e di n............schede concernenti i singoli progetti realizzati per la spesa totale di lit. ....(riassunta secondo le voci dei "costi della produzione");
- la documentazione informativa sul proprio conto indicata al punto 6 della circolare (se lo statuto e l'atto costitutivo sono stati inviati precedentemente, dichiararlo; se ci sono state modifiche inviarle in copia attestata conforme all'originale, in bollo;
- l'elenco dei soci alla data di presentazione di questa domanda indicando il numero di iscrizione al Registro delle Imprese ed il settore di attività;
- (solo per i consorzi agro-alimentari) il provvedimento della Regione;
- la fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale una copia della domanda di contributo e della relativa documentazione sono state inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del turismo, Ufficio II relazioni internazionali, rip. B (per i consorzi turistico-alberghieri) e al Ministero per le politiche agricole – D.G. politiche agricole (per i consorzi agroalimentari).

Dichiara:

- che il Consorzio non ha ricevuto contributi finanziari di competenza del 1998, da Regioni, finanziarie regionali e/o altri organismi con partecipazione maggioritaria regionale, sulla generalità delle spese e cioè non finalizzati alle iniziative del programma promozionale;
- che il Consorzio ha/non ha ricevuto contributi finanziari di competenza del 1998 da enti pubblici (allegando i provedimenti relativi o la loro richiesta) finalizzati alle iniziative del programma 1998 di attività promozionale per le quali viene richiesto il contributo ministeriale;
- (per i consorzi agro-alimentari) che il Consorzio non ha svolto attività finalizzata al mercato italiano;
- che le imprese consorziate sono/non sono ubicate per almeno 4/5 nei territori dell'obiettivo 1 e che le stesse sono/non sono piccole e medie imprese aventi i requisiti conformi ai decreti ministeriali citati nella circolare;
- che il Consorzio è/non è tenuto all'obbligo di esibire la bolletta d'incasso . Circa il pagamento della somma del contributo , sceglie la forma agevolata..

Dichiara che quanto sopra e riportato negli allegati gli è direttamente noto; letto, confermato e sottoscritto.

Firma autenticata ai sensi della legge 15/'68

Modello di scheda concernente i progetti promozionali per il 1999

Progetto n............denominato..

Scelta del mercato estero (motivi, scopi)..

....

Obiettivo del progetto e modi (indicatori e standard) per valutare i risultati promozionali

....

....

Azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse da impiegare).......................

....

....

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti (denominazione, rapporto con il richiedente, finanziamento da altri enti pubblici)...

....

Costo del progetto Lit............................(le spese vanno analizzate per ciascuna azione nei limiti e secondo le voci dei "costi della produzione)

....

....

....

Vantaggi per i consorziati e rapporto costi/benefici...

....

Firma del legale rappresentante

Modello di scheda concernente i progetti promozionali realizzati nel 1998

Progetto n............denominato...

Convenienza della scelta operata sul mercato estero prescelto................................

....

A fronte dell'obiettivo prescelto, illustrare i risultati raggiunti , accertati mediante l'autovalutazione degli indicatori e degli standard precedentemente fissati..

....

Attuazione delle azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse impiegate)...........

....

Ruolo di eventuali partner (denominazione, rapporto con il richiedente, finanziamento da altri enti pubblici)..

....

Costo del progetto Lit...........................(le spese vanno analizzate per ciascuna azione nei limiti e secondo le voci dei "costi della produzione")

....

....

....

Vantaggi per i consorziati e rapporto costi/benefici...

....

Firma del legale rappresentante

98A11060

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 515ª seduta pubblica per mercoledì 30 dicembre 1998, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di decreti-legge.

98A11177

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 dicembre 1998

Dollaro USA	1665,29
ECU	1945,06
Marco tedesco	990,36
Franco francese	295,33
Lira sterlina	2787,36
Fiorino olandese	878,92
Franco belga	48,012
Peseta spagnola	11,640
Corona danese	260,29
Lira irlandese	2459,47
Dracma greca	5,891
Escudo portoghese	9,659
Dollaro canadese	1074,38
Yen giapponese	14,292
Franco svizzero	1210,68
Scellino austriaco	140,77
Corona norvegese	217,40
Corona svedese	206,46
Marco finlandese	325,77
Dollaro australiano	1010,83

98A11176

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Invito nazionale a presentare proposte nell'ambito del programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale «Leonardo da Vinci» - 1999.

Il Consiglio dell'Unione europea ha istituito, con decisione del 6 dicembre 1994 (decisione del Consiglio 94.819.CE del 6 dicembre 1994 - Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. L 340.94) il programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea denominato «Leonardo da Vinci».

L'invito generale a presentare proposte per il 1999, formulato dalla Commissione europea, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea n. C 381 dell'8 dicembre 1998 ed è consultabile anche su internet (http://europa.eu.int/en/comm/dg22). Ad esso i proponenti faranno riferimento per quanto concerne:

il contesto di riferimento;

i settori;

le procedure, le modalità e la data limite per la presentazione delle proposte;

gli indirizzi per l'invio;

le condizioni generali (vademecum, formulari e guida alla compilazione dei questionari);

le condizioni di qualità e priorità delle proposte a livello comunitario per il 1999,

più le altre informazioni sulla durata e l'importo del sostegno comunitario, le complementarietà del programma con altre iniziative e programmi, la partecipazione di Paesi associati o di pre-adesione.

La decisione del 6 dicembre 1994 - Allegato, parte C: disposizioni generali - consente agli Stati membri di rendere pubblico un invito nazionale a presentare proposte di progetto. Scopo dell'invito nazionale è di integrare, sottolineare o articolare ulteriormente le priorità identificate a livello comunitario, mediante il riferimento a tematiche, indirizzi di azione e beneficiari, ritenuti di rilevanza strategica a livello nazionale.

Il dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale lavoratori ed il Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione Direzione generale scambi culturali emanano pertanto il seguente:

INVITO NAZIONALE A PRESENTARE PROPOSTE
nell'ambito del programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale «LEONARDO DA VINCI» - 1999

1. *Riferimenti.*

Nell'invito generale a presentare proposte formulato dalla Commissione europea, i promotori potranno trovare i riferimenti ad alcuni documenti e fonti che identificano gli scenari del programma. Inoltre, i proponenti interessati a presentare candidature sui temi della formazione professionale e dell'inserimento occupazionale verificheranno la coerenza tra le proprie proposte e le linee di politica nazionale in materia di istruzione e formazione professionale, orientamento e occupazione.

Indicazioni utili per la progettazione potranno inoltre essere reperite su:

Leonardo da Vinci - Progettazione e presentazione richieste di contributo: un percorso a più tappe;

i repertori 1995, 1996 e 1997 dei progetti Leonardo da Vinci, tutti reperibili presso l'istanza nazionale di coordinamento Leonardo da Vinci c/o/ I.S.F.O.L.

Altre informazioni utili possono essere reperite consultando il sito internet del programma, visitabile all'indirizzo: www.programmaleonardo.net.

2. *Considerazioni generali.*

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione, coordinatori nazionali del programma, condividono pienamente contenuti e modalità di attuazione del programma Leonardo da Vinci previsti nell'avviso comunitario.

Le seguenti considerazioni generali rendono esplicite le risoluzioni maturate a seguito di una valutazione sullo stato di attuazione del programma.

Considerati i risultati conseguiti e l'esigenza di valorizzare da un lato le esperienze concluse e, dall'altro, di creare le premesse per una razionalizzazione dell'uso delle risorse disponibili, dovrà essere posta una attenzione particolare alle pratiche di disseminazione. In particolare, i progetti dovranno specificare in modo chiaro e dattagliato la strategia che intendono attuare per diffondere i risultati conseguiti e i prodotti realizzati, attraverso l'elaborazione di piani di diffusione che saranno attuati nel corso di realizzazione del progetto. In considerazione della durata massima dei progetti pilota, fissata in 18 mesi dall'avviso comunitario, si raccomanda di riservare alle attività di disseminazione una parte non residuale e consistente del periodo per il quale si richiede il contributo.

Dal momento che il programma Leonardo da Vinci si avvia verso la conclusione della sua prima fase di attuazione, e che sono in corso i lavori per la messa a punto delle caratteristiche contenutistiche e operative di una eventuale seconda fase, i coordinatori nazionali, in accordo con la Commissione europea, intendono valorizzare quelle attività progettuali che permettono di diffondere i risultati raggiunti e di verificarne i margini di trasferibilità nei sistemi nazionali. Una attenzione particolare verrà accordata, pertanto, a quelle candidature avanzate nell'ambito della misura 3a del III settore, che prevede la realizzazione di progetti pilota con effetti moltiplicatori.

L'accento sull'importanza della mobilità europea dei lavoratori e studenti è già contenuto nell'avviso comunitario. All'interno della condivisione di tale sollecitazione, si sottolineano quali elementi di qualità:

la complementarità delle proposte dei collocamenti e scambi con i progetti pilota, evidenziata tanto nei metodi quanto nei contenuti;

l'integrazione dell'esperienza di mobilità proposta con una più ampia strategia formativa adottata dall'organismo promotore della candidatura;

la realizzazione del progetto di mobilità da parte di reti nazionali e transnazionali di esperienza consolidata, con l'obiettivo di rafforzare iniziative in corso o di diffondere i risultati;

la formulazione di proposte in favore di giovani in apprendistato;

la destinazione in paesi di lingue meno diffuse;

l'intenzione esplicita di utilizzare il modello di certificazione dello scambio/collocamento proposto dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione e dalla istanza nazionale di coordinamento (I.N.C.) Leonardo da Vinci, disponibile presso l'ISFOL o direttamente sul sito internet del programma.

Va inoltre evidenziato che l'accento posto nell'avviso pubblico comunitario sui progetti di collocamenti transnazionali richiede un potenziamento delle attività di formazione linguistica; si evidenzia, dunque, con particolare enfasi, l'importanza che la preparazione linguistica riveste ai fini di una buona riuscita del tirocinio e che sia attuata utilizzando strumenti e metodi adeguati.

Criteri generali per la qualità delle proposte.

I coordinatori nazionali, in accordo con il comitato nazionale di pilotaggio del programma, del quale fanno parte le regioni, il Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica e le rappresentanze delle parti sociali, hanno elaborato una serie di criteri generali per determinare la qualità delle candidature.

La presenza degli elementi seguenti e il rispetto di tali criteri costituirà oggetto di particolare attenzione nella fase di valutazione e selezione delle proposte avanzate.

1. Il progetto dovrà contenere i margini più ampi di trasferibilità, intesa anche come coerenza e possibilità di collegamento con specifiche strategie e progetti nazionali nelle diverse aree dell'offerta formativa (ad esempio: piano di sviluppo delle tecnologie didattiche, progetto standard formativi e unità formative capitalizzabili. Indagini nazionali sui fabbisogni formativi);

2. La presenza della multiattorialità, come agente facilitatore dei processi trasferimento dei risultati, funzione esercitata al massimo della sua potenzialità quando all'interno del partenariato nazionale e transnazionale siano rappresentati i soggetti istituzionali di governo dell'offerta formativa ed i soggetti del mondo del lavoro;

3. I progetti dovranno mostrare la loro capacità di supportare il dialogo sociale, anche attraverso il coinvolgimento attivo degli attori preposti dallo sviluppo e alla regolamentazione del mercato del lavoro e della contrattazione;

4. Le proposte che coinvolgeranno a vario titolo le PMI, porranno particolare attenzione all'aspetto del miglioramento dell'accesso alla formazione continua, attraverso l'elaborazione di modelli e strumenti di FaD e autoistruzione, nonché di metodologie didattiche compatibili con le caratteristiche strutturali e organizzative adottate all'interno di questa tipologia di realtà produttiva;

5. Saranno incoraggiate pratiche di mainstreaming, come sviluppo di atteggiamenti e comportamenti organizzativi, sia in contesto formativo che produttivo che, in senso più generale, della vita sociale dei cittadini, informati al riconoscimento delle pari opportunità.

6. Laddove i progetti insistono sull'area dell'orientamento, come agente facilitatore nella fase di adozione di scelte che riguardano lo sviluppo delle carriere scolastiche, formative e professionali di individui e gruppi particolari, nonché come strumento di supporto nelle fasi di gestione di crisi occupazionale paricolare (outplacement, spin off), le azioni previste dovranno tenere conto dei recenti atti legislativi e amministrativi di portata e valenza nazionale, nonché delle strategie elaborate in materia di orientamento al livello nazionale istituzionale.

3. *Priorità nazionale per il 1999.*

Si rammenta che i proponenti dovranno fare riferimento all'invito generale a presentare proposte formulato dalla commissione U.E., invito che individua, per il 1999, cinque priorità di azione.

Le indicazioni seguenti riprendono ed integrano, con ulteriori e più articolate sottolineature, le priorità della Commissione europea e corrispondono ad alcuni indirizzi nazionali strategici di lavoro fissati dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.

Priorità 1: *acquisizione di nuove competenze.*

Progettazione di interventi formativi e di percorsi di valutazione che approfondiscano e tengano conto della nozione di trasparenza delle qualifiche e delle competenze, anche durante tirocini, nonché acquisite anche in occasione di esperienze condotte in situazioni informali e non formali di apprendimento (volontariato, servizio civile, azienda).

Anticipazione di fabbisogni formativi legati a cambiamenti normativi nazionali e comunitari.

Progettazione sperimentali di percorsi formativi flessibili, che sappiano rispondere anche ad esigenze particolari ed emergenziali.

Progettazione di curricula formativi legati ai nuovi bacini di impiego, con particolare riferimento alle attività di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, nonché alle problematiche del risparmio energetico.

Promozione di percorsi di formazione ed educazione all'autoimprenditorialità ed alla cooperazione come risposta ocuupazionale dei giovani.

Priorità 2: *ravvicinamento tra istituti di istruzione o formazione professionale e le imprese.*

Percorsi formativi ed elaborazione di modelli per la creazione di passerelle e lo sviluppo di relazioni tra mondo dell'istruzione e della formazione professionale e mondo del lavoro.

Valorizzazione del contenuto formativo presente all'interno di forme contrattuali a causa mista (apprendistato e formazione-lavoro).

Progettazione di interventi formativi come cerniera tra i periodi di impiego nel quadro di rapporti di lavoro caratterizzati dalla temporaneità (ad es. lavoro interinale, stagionale o in generale a tempo determinato).

Priorità 3: *lotta contro l'emarginazione.*

Progettazione di interventi e modelli formativi per insegnanti, formatori, operatori di prima accoglienza, responsabili gestione delle risorse umane improntati alla interculturalità.

Priorità 4: *promuovere l'investimento nelle risorse umane.*

Elaborazione di percorsi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione dei dipendenti pubblici coinvolti da processi di riforma legislativa in atto con particolare riferimento ai nuovi servizi per l'impiego.

Elaborazione di percorsi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione di insegnanti e formatori quale risposta ai cambiamenti e innovazioni in atto (ad es. trasformazione degli enti in agenzie formative).

Elaborazione di percorsi formativi per adeguare le competenze degli addetti nelle PMI in materia di progettazione formativa, con particolare attenzione alle capacità di gestione di aspetti relativi all'ottimizzazione nell'uso delle opportunità nazionali e comunitarie e delle risorse economiche esistenti per il finanziamento degli interventi.

Priorità 5: *generalizzare l'accesso alle conoscenze con gli strumenti della società dell'informazione nella prospettiva della formazione lungo tutto l'arco della vita.*

Elaborazione di modelli e prodotti per la formazione a distanza ed autoistruzione con particolare riferimento della diffusione delle competenze linguistiche.

Elaborazione di modelli (metodi, strumenti e indicatori) per la valutazione della qualità di prodotti educativi realizzati su supporti multimediali.

Progettazione di mediateche territoriali finalizzate all'orientamento individuale e delle imprese nell'acquisizione e nell'utilizzo dei prodotti multimediali.

Progettazione di moduli e sussidi formativi per l'adeguamento delle competenze di operatori pubblici e privati in materia di utilizzo delle nuove tecnologie come risorsa per il miglioramento dei servizi al cittadino.

Progettazione di moduli e sussidi formativi per estendere l'accessibilità alle occasioni di formazione, anche attraverso l'uso di metodi della formazione a distanza, all'interno delle PMI.

4. *Scadenze ed indirizzi per l'invio delle proposte.*

La data limite per la presentazione delle candidature relative ai settori I (misure 1.1), II (tutte le misure) e III (tutte le misure eccetto la 2.A) è fissata al 23 marzo 1999.

La Commissione europea e i Paesi partecipanti si riserveranno il diritto di non prendere in considerazione le proposte ricevute dopo tale data (farà fede il timbro postale).

La data limite per la presentazione delle candidature relative al settore I, misure 1.2 (collocamenti e scambi) è fissata all'11 febbraio 1999.

I coordinatori nazionali e l'istanza nazionale di coordinamento si riserveranno il diritto di non prendere in considerazione le proposte ricevute dopo tale data (farà fede il timbro postale).

Le proposte relative alla procedura 1, ovvero alle parti I.1.1., III.1, e III.3.a. devono essere presentate (1 copia originale più 4 copie) all'I.N.C. Leonardo da Vinci c/o ISFOL - Via Giovanni Battista Morgagni, 33 - 00161 Roma - tel. 06/445901, fax 06/44590475, con copia all'ufficio di assistenza tecnica creato per assistere la Commissione europea nell'attuazione del programma Leonardo.

Le proposte relative alla parte I.1.2 devono essere presentate (1 copia originale più 2 copie) solo all'INC Leonardo da Vinci c/o ISFOL, senza ulteriore copia all'Ufficio di assistenza tecnica.

Le proposte relative alla procedura 2, ovvero alle parti II, devono essere spedite al seguente indirizzo: ufficio di assistenza tecnica - programma Leonardo da Vinci 9, Avenue de L'Astronomie - B 1210 Bruxelles, con una copia per informazione all'ISFOL.

5. *Avvertenze.*

Per facilitare la costituzione dei partenariati transnazionali è prevista l'organizzazione, in collaborazione con la Commissione, di seminari di contatto a livello comunitario. Le modalità di organizzazione e partecipazione ai seminari sono specificate nel bando comunitario.

98A11061

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Piano temporaneo dei conferimenti dei rifiuti solidi urbani prodotti nei comuni della provincia di Foggia negli impianti di smaltimento controllati ed autorizzati in esercizio nello stesso ambito provinciale.

Con ordinanza n. 22 del 7 dicembre 1998, il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Puglia ordina:

1) ai sindaci dei comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, ricompresi nel bacino di utenza FG1, con decorrenza immediata dalla data del presente provvedimento e per il periodo di vigenza dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, di proseguire a conferire i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di 1ª cat. ubicata nel comune di Vieste;

2) ai sindaci dei comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Deliceto, Monteleone di Puglia, Sant'Agata di Puglia, ricompresi nel bacino di utenza FG5, con decorrenza immediata dalla data del presente provvedimento e per il periodo di vigenza dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e comunque fino all'entrata in esercizio dell'impianto di discarica controllata di Deliceto, di proseguire a conferire i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di 1ª cat. ubicata nel comune di Panni;

3) ai sindaci dei comuni di Mattinata, Monte S. Angelo, Zapponeta, Ordona, Biccari, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle S. Vito, Faeto, Orsara di Puglia, Roseto Valfortore, Troia, ricompresi nel bacino di utenza FG3, nonché ai sindaci dei comuni di Rignano Garganico, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, ricompresi nel bacino di utenza FG1, con decorrenza immediata e per i periodo di vigenza dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e comunque fino alla entrata in esercizio della discarica controllata per r.s.u. di Foggia, di proseguire a conferire i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di 1ª cat. ubicata nel comune di Manfredonia;

4) ai sindaci dei comuni di Carapelle, Margherita di Savoia, Ortanova, S. Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, ricompresi nel bacino di utenza FG4, nonché ai sindaci dei comuni di Alberona, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Lucera, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, S. Marco la Catola, San Severo, Torremaggiore, Volturara, Volturino, ricompresi nel bacino di utenza FG2, nonché ai sindaci dei comuni di Apricena, Chieuti, Lesina, San Paolo Civitate, Serracapriola, ricompresi nel bacino di utenza FG1, nonché ai sindaci dei comuni di Ascoli Satriano, Bovino, Candela e Rocchetta S. Antonio, ricompresi nel bacino di utenza FG5, con decorrenza immediata dalla data del presente provvedimento e per il periodo di vigenza dello stato di emergenza socio-economico-ambientale nella regione Puglia con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, di proseguire a conferire i rifiuti urbani prodotti nel proprio

territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, alla discarica controllata di 1ª cat. ubicata nel comune di Cerignola;

5) ai sindaci dei comuni di Vieste, di Panni, di Manfredonia, di Cerignola di disporre che venga consentito il conferimento dei rifiuti urbani alle rispettive discariche controllate di 1ª cat. secondo la distribuzione e le modalità indicate ai commi precedenti. Gli stessi sindaci dispongono:

le modalità di svolgimento del servizio di conferimento alle rispettive discariche controllate dei rifiuti urbani provenienti dagli altri comuni;

il calcolo delle tariffe di conferimento dei rifiuti in discarica, nel rispetto dei criteri di tariffazione stabiliti con il programma commissariale di emergenza di cui al decreto n. 70 del 28 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1º ottobre 1997 - supplemento ordinario n. 200, così come integrato dal decreto commissariale n. 243 del 24 novembre 1998, sottoponendo lo stesso all'approvazione dell'amministrazione provinciale di Foggia.

6) al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia, di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Foggia e al presidente dell'amministrazione provinciale di Foggia. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, al prefetto di Foggia, alla Regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

98A11101

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500